

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

420^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo» (1), d'iniziativa popolare;

«Abrogazione del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti, documenti e notizie di interesse militare» (135), d'iniziativa del senatore Pasquino e di altri senatori;

«Nuove norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato» (1663), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

(Relazione orale)

Approvazione di un testo unificato dei disegni di legge nn. 1, 135, 1663 (articolo 4), con il seguente titolo: «Esclusione dal segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage».

Stralcio degli articoli 1, 2, 3 e 5 del disegno di legge n. 1663 e assegnazione del disegno di legge n. 1663-bis:

PRESIDENTE	Pag. 4, 31
MAZZOLA (DC), relatore	4
POLLICE (Misto-Verdi Arc.)	9
IMPOSIMATO (PCI)	12
GUALTIERI (PRI)	17
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	18
PASQUINO (Sin. Ind.)	24
PONTONE (MSI-DN)	27
GUIZZI (PSI)	30

TRASMISSIONE, DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DI UN MESSAGGIO SUI PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENTE Pag. 32

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**

PRESIDENTE	41, 53
GUIZZI (PSI)	33
MAFFIOLETTI (PCI)	36, 45
MAZZOLA (DC), relatore	37
VASSALI, ministro di grazia e giustizia	39, 42
SPECCHIA (MSI-DN)	41
BONO PARRINO (PSDI)	43
GRANELLI (DC)	47
* ONORATO (Sin. Ind.)	49
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	51
PONTONE (MSI-DN)	52

PER FATTO PERSONALE

PRESIDENTE Pag.	Pag. 53, 55, 56
PONTONE (MSI-DN)	53
PECCHIOLETTI (PCI)	54
MISSERVILLE (MSI-DN)	55, 56

ALLEGATO**PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Trasmissione di un messaggio sui problemi della giustizia	57
---	----

DISEGNI DI LEGGE

Nuova assegnazione	70
--------------------------	----

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Andreatta, Bo, Bochicchio Schelotto, Carta, De Rosa, Dipaola, Evangelisti, Forte, Genovese, Gianotti, Giugni, Leone, Montresori, Pizzol, Taviani, Vercesi, Vesentini, Visca, Vitalone, Zanella, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata, Fioret, Mezzapesa e Rubner, negli Stati Uniti e in Canada, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo» (1), di iniziativa popolare;

«Abrogazione del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti, documenti e notizie di interesse militare» (135), di iniziativa del senatore Pasquino e di altri senatori;

«Nuove norme in materia di procedure d'imposizione del segreto di Stato» (1663), di iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

(Relazione orale)

Approvazione di un testo unificato dei disegni di legge nn. 1, 135 e 1663 (articolo 4), con il seguente titolo: «Esclusione dal segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage». Stralcio degli articoli 1, 2, 3, e 5 del disegno di legge n. 1663 ed assegnazione del disegno di legge n. 1663-bis

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo», d'iniziativa popolare; «Abrogazione del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti, documenti e notizie di interesse militare», d'iniziativa dei senatori Pasquino, Fiori, Nebbia e Onorato; «Nuove norme in materia di procedure d'imposizione del segreto di Stato», d'iniziativa dei senatori Pecchioli, Tedesco Tatò, Imposimato, Maffioletti, Taramelli, Tossi Brutti e Battello.

Ricordo che la Commissione competente ha proposto per i disegni di legge un testo unificato.

La 1ª Commissione permanente chiede di essere autorizzata a riferire oralmente. Se non si fanno osservazioni, l'autorizzazione è concessa.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge che esaminiamo oggi nasce dall'esigenza avanzata da tempo nei disegni di legge n.1, di iniziativa popolare, n. 135, di iniziativa del senatore Pasquino e di altri senatori, e n. 1663, di iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori, di eliminare la possibilità di apporre od opporre il segreto di Stato nei procedimenti penali per delitti di terrorismo, di strage e di eversione dell'ordine costituzionale.

Si tratta di disegni di legge diversi tra loro perchè, mentre due di essi (quello di iniziativa popolare e quello presentato dal senatore Pasquino e da altri senatori) sono diretti esclusivamente all'eliminazione del segreto di Stato in quei procedimenti ricordati prima, il disegno di legge di iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori si presenta con una articolazione più vasta, in quanto investe l'intero problema della «segretazione» e si pone come una vera e propria riforma globale nei confronti di quanto previsto in tema di «segretazione» dalla legge n. 801 del 1977 che riformò i servizi di informazione e di sicurezza.

Esaminando questi tre disegni di legge la Commissione affari costituzionali ha ritenuto innanzi tutto che fosse politicamente, oltre che giuridicamente, necessario dare una risposta immediata in ordine al problema del segreto di Stato nei reati di terrorismo e strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Ha ritenuto poi che gli altri aspetti che caratterizzano, come ho detto, il disegno di legge dei senatori Pecchioli ed altri esigessero un approfondimento attento ed analitico in relazione al fatto che si tratta di problemi risolvibili non solo nell'ambito del nostro ordinamento, ma legati anche al quadro di alleanze, ai sistemi difensivi, ad una serie di collegamenti internazionali nei quali si trova il nostro paese; tali problemi quindi richiedono un approfondimento, tempi lunghi e in ogni caso una valutazione più

attenta non solo da parte della Commissione, ma anche del Governo, con la possibilità per quest'ultimo di fare proprie proposte o in tema di emendamenti o, addirittura, con una sua proposta di legge.

Per tali ragioni il Comitato ristretto designato dalla Commissione affari costituzionali decise di restringere l'esame a questo aspetto fondamentale del segreto di Stato nei delitti di terrorismo e di strage, tralasciando per il momento gli altri aspetti che coinvolgono l'intero sistema della «segretazione», della classificazione delle notizie segrete, della durata del segreto, che sono gli aspetti che caratterizzano il disegno di legge dei senatori Pecchioli ed altri, con l'intesa per quelle questioni di proseguire i suoi lavori nei tempi necessari per il doveroso approfondimento; contemporaneamente si è ritenuto opportuno lo stralcio della parte che sembrava necessario approvare nell'immediato.

Lavorando su questa scelta il Comitato ha approvato all'unanimità il testo che, dopo il parere conforme della Commissione giustizia, è stato approvato, sempre all'unanimità, in sede di Commissione, testo che oggi viene presentato all'esame dell'Aula. Certamente per una coincidenza non cercata e neppure voluta l'approvazione da parte della Commissione affari costituzionali del testo che oggi viene presentato all'Aula è avvenuta nelle stesse ore in cui la Corte d'appello di Bologna decideva la sua sentenza. Non intendo con questo dire che la nostra possa o voglia essere una risposta a quella sentenza, tuttavia è certamente importante e significativo che il Senato della Repubblica con questa legge contribuisca in un modo sicuramente importante ed utile alla ricerca della verità su questo fatto come su una serie di altri fatti e casi che negli anni '70 hanno segnato una lunga catena di vittime innocenti attraverso atti di terrorismo e di strage.

Il testo che si propone all'esame dell'Aula si presenta come modificato sia rispetto al disegno di legge di iniziativa popolare che al disegno di legge dei senatori Pasquino ed altri. Infatti questi due disegni di legge erano stati presentati prima che intervenisse la riforma del codice di procedura penale che ha già per suo conto innovato profondamente rispetto al sistema vigente al momento in cui furono presentate la proposta di legge popolare e quella del senatore Pasquino ed altri. La Commissione affari costituzionali ha lavorato sulla base delle nuove disposizioni del codice di procedura penale, previste dall'articolo 204 del codice di procedura penale e dall'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale stesso. Il Comitato e la Commissione hanno lavorato su questi due articoli ed il testo che oggi si presenta all'esame dell'Aula è un testo di integrazione dell'articolo 204 del codice di procedura penale e dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del citato codice.

Gli obiettivi politici che ci si poneva e che si intendeva raggiungere attraverso tale modifica erano e sono sostanzialmente due: il primo è quello di allargare ai delitti di strage il divieto di apposizione e di opposizione del segreto di Stato; il secondo è quello di rendere evidente il ruolo primario del giudice nelle procedure che attengono alla materia del segreto in questi casi. Come è noto, l'articolo 204 del nuovo codice di procedura penale afferma che: «Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti alla eversione dell'ordinamento costituziona-

le». In questa dizione si potevano e si possono, secondo me, ritenere certamente compresi i fatti di terrorismo che hanno come obiettivo evidente e dichiarato l'eversione dell'ordinamento costituzionale.

Per quanto riguarda il reato di strage, si poteva ritenere che la strage di cui all'articolo 285 del codice penale, quella diretta a compiere attentato alla sicurezza dello Stato, potesse essere ricompresa nella dizione generale dell'articolo 204; però certamente non poteva essere ricompresa in quella dizione l'altra ipotesi di strage, quella di cui all'articolo 422 del codice penale, che esplicitamente configura la strage che si colloca al di fuori dell'ipotesi dell'articolo 285.

Quindi, la proposta allargata che facciamo oggi, scrivendo nel testo dell'articolo 204 esplicitamente la parola «terrorismo» e le parole «delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale», chiarisce in modo inequivocabile che il segreto di cui agli articoli 201, 202 e 203 non può essere opposto nei procedimenti che riguardano i delitti di eversione, di terrorismo e di strage (ambedue le fattispecie della strage). Con questa integrazione dell'articolo 204 viene così raggiunto il primo obiettivo cui facevo riferimento prima, quello di allargare a quei delitti il divieto di apposizione del segreto di Stato, previsto dall'articolo 204 del codice di procedura penale.

Però, le questioni sorte in passato e che hanno determinato sia la presentazione del disegno di legge di iniziativa popolare sia la presentazione del disegno di legge del senatore Pasquino, sia la presentazione del disegno di legge del senatore Pecchioli, ancorchè quest'ultimo con tutte quelle parti più analitiche di cui ho fatto cenno precedentemente, riguardavano soprattutto le procedure in materia di segretazione. Con il sistema del vecchio codice di procedura penale, anche se l'articolo 12 della legge n. 801 del 1977 di riforma dei servizi di sicurezza aveva già stabilito che in nessun caso potevano essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, nonostante tale affermazione di principio, si creavano dei problemi. Infatti, titolare unico ed esclusivo del segreto era il Presidente del Consiglio dei ministri, essendo la potestà di segretazione ricondotta ad una valutazione politica, segnata da una discrezionalità politica, prerogativa questa del vertice dell'Esecutivo. Tale discrezionalità politica, come è noto, è connaturata all'essenza del segreto, alla materia del segreto, all'istituto stesso del segreto politico.

Lo sviluppo delle procedure in materia di segretazione (opposizione ed apposizione del segreto di Stato) rispondevano a questo principio e in effetti la legge n. 801, all'articolo 16, stabiliva e stabilisce che, quando il Presidente del Consiglio conferma il segreto, ne dà comunicazione al Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e di sicurezza, attualmente presieduto dal nostro collega Gualtieri.

GUALTIERI. No, dall'onorevole Segni.

MAZZOLA, *relatore*. Siccome nella mia memoria c'è la lunga e gloriosa presidenza del senatore Gualtieri, mi è rimasto nella mente come il vero presidente di questo comitato. L'onorevole Segni se ne dorrà con me, comunque nella mia mente è più fisso il ricordo del presidente Gualtieri, anche per esperienze personali.

L'articolo 16 della legge n. 801 prevede quindi che, in caso di conferma del segreto, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Comitato, indicando succintamente i motivi – e non il contenuto del segreto – che hanno determinato l'apposizione del segreto stesso. Se il Comitato, a maggioranza assoluta, accetta la comunicazione del Presidente del Consiglio, la questione finisce; se, invece, il Comitato non conferma il segreto a maggioranza assoluta, ne informa le Camere e si attiva una procedura che è di conflitto politico, di confronto politico tra il Presidente del Consiglio e le Camere. Questo è il sistema vigente sotto il codice di procedura penale precedente, ma tale procedura andava bene e va bene quando ci troviamo di fronte a quello che potremmo definire come segreto «lecito», cioè il segreto che non viene posto quando la legge prevede che non possa esserlo. E qui nasceva il problema perchè la procedura prevista per il segreto «lecito» veniva ad essere applicata anche nell'ipotesi in cui fosse stato posto il segreto di Stato nei casi in cui questo non era giustificato. Ciò accadeva perchè, essendo preminente ed esclusiva la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sfuggiva alla valutazione del magistrato il problema della opposizione del segreto di Stato nei procedimenti nei quali esso non poteva essere opposto. E questo era il problema del cosiddetto segreto «illecito», da cui sono nate le proposte di legge d'iniziativa popolare e del collega Pasquino, che prevedevano che, nei casi di terrorismo e di stragi, non potesse essere mai opposto alla magistratura il segreto di Stato.

Come dicevo, però, essendo nel frattempo intervenuto il nuovo codice di procedura penale, che ha normato la materia nell'articolo 204 e nell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione, occorre chiarire il collegamento di questi due articoli in funzione dell'intento che si intendeva e si intende raggiungere, quello cioè di rendere preminente la figura, la posizione e l'attività del magistrato.

Il Comitato ristretto si è posto dunque il problema di chiarire con certezza in che misura il disposto, soprattutto dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che dà al Presidente del Consiglio la possibilità di confermare il segreto, potesse essere collegato con il divieto di opposizione del segreto stesso nei casi di procedimenti penali per delitti di terrorismo o di strage. Ebbene, il Comitato ha ritenuto che questo problema potesse essere risolto aggiungendo alla disposizione dell'articolo 66 richiamato la dizione secondo cui il Presidente del Consiglio, nei casi in cui ritiene di confermare il segreto perchè non sussistono i presupposti del primo comma dell'articolo 204, ossia perchè il fatto non sussiste o il documento è estraneo e non concerne il procedimento penale, oppone il segreto al giudice, ma con atto motivato. Abbiamo scelto questa formulazione in quanto la dizione dell'articolo 66 poteva determinare una zona di ambiguità. È vero che, in base ai principi generali dell'ordinamento, la conferma del segreto non poteva che essere intesa come conferma al giudice, il quale, sempre in base ai principi generali dell'ordinamento, ove ritenesse non giustificata l'opposizione del segreto poteva e può attivare il conflitto di attribuzione. Noi, però, abbiamo inteso chiarire, per superare equivoci che eventualmente potessero sorgere in futuro, proprio questo doppio passaggio, ossia che,

confermando il segreto al giudice con atto motivato, si pone il magistrato, qualora non accetti l'atto del Presidente del Consiglio, nella condizione di attivare le procedure relative al conflitto di attribuzione; contemporaneamente, restando l'altra parte dell'articolo 66, che prevede la comunicazione da parte del Presidente del Consiglio al Comitato dei servizi, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 801, si lascia aperta anche la seconda strada, che è quella che può sfociare in un conflitto politico se il Comitato, secondo le procedure previste dall'articolo 16, non confermi a maggioranza assoluta il segreto opposto dal Presidente del Consiglio. Pertanto, per come viene ad essere articolato attualmente il sistema, quando il Presidente del Consiglio, ritenendo che non sussistano i presupposti del primo comma dell'articolo 204, (cioè che il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto non attiene al procedimento), conferma il segreto, lo conferma al giudice con atto motivato e si può aprire, ove il giudice non accetti questa conferma, un conflitto di attribuzione; dall'altra parte, il Presidente del Consiglio comunica la sua decisione, con succinta motivazione, al Comitato per i servizi che può a sua volta confermare o aprire un conflitto politico dinanzi alle Camere.

Ci sembra che in questo modo noi abbiamo raggiunto gli obiettivi che intendevamo perseguire, che erano quelli di fare emergere in primo piano il fatto che il giudice è il referente primo e che a lui con atto motivato il Presidente del Consiglio dei ministri deve confermare il segreto, quando ritiene che non ricorrano i presupposti di cui ho detto, ed in secondo luogo che, essendo la valutazione in questione una valutazione giurisdizionale, il giudice può, ove non condivida l'opinione del Presidente del Consiglio, sollevare il conflitto di competenza secondo le regole dell'ordinamento, nel qual caso vi sono due sbocchi possibili sull'opposizione del segreto e sui motivi indicati dal Presidente del Consiglio, vale a dire il conflitto in sede giurisdizionale aperto dal giudice e quello eventuale in sede politica aperto dal Comitato di controllo per i servizi.

Come ha ritenuto all'unanimità la Commissione affari costituzionali, crediamo che questo sistema raggiunga gli obiettivi che si intendevano perseguire e renda evidente che soltanto nei casi nei quali il documento, il fatto o la notizia siano estranei al procedimento possa essere confermato il segreto con tutte le garanzie delle quali ho parlato.

Concludendo, onorevoli colleghi, credo che l'approvazione del disegno di legge in Commissione all'unanimità sia stata politicamente importante. Commentandola, il presidente della Commissione, senatore Elia, ha affermato che questo provvedimento «corrisponde a fondamentali esigenze di vita civile e di superiore cultura giuridica»; e ha proseguito, riferendosi alla circostanza della coincidenza dell'approvazione del disegno di legge con la emissione della sentenza della corte di appello di Bologna, affermando: «Le due decisioni nè si contrappongono, nè tanto meno si bilanciano. Tuttavia è giusto apprezzare nella decisione del Senato una risposta delle istituzioni a favore della più assoluta trasparenza e completezza delle indagini, che potrà eliminare in futuro ogni dubbio circa gli interventi di chi ha la massima responsabilità del potere politico».

Sottoscrivo pienamente queste affermazioni del presidente Elia, che danno la giusta misura di questo nostro atto che arriva a 10 anni dalla strage di Bologna e dopo la sentenza della Corte d'appello. Credo che il Senato, approvando questo provvedimento, darà un segno preciso, una risposta importante anche in relazione a questo tragico episodio.

In questi giorni, onorevoli colleghi, onorevole Presidente, si parla molto di archivi da aprire, di agenti o *ex* agenti segreti che parlano, di cose che vengono dall'Est o dall'Ovest. Quello che viene da Oriente conforta qualcuno di noi che in anni lontani aveva immaginato e capito che qualcosa proveniva da quella parte. Si dice giustamente di aprire tutti gli archivi e credo che ciò sia giusto, perchè in queste vicende, da Kipling in poi, il «grande gioco» dello spionaggio internazionale non ha mai avuto una sola faccia, mai una sola verità, mai un solo comportamento, mai una sola strategia. Per sua natura, tutto è sempre doppio o triplo, perchè questo è il senso stesso del grande gioco. Tuttavia deve venire il momento in cui, se il grande gioco porta o tenta di portare a sbocchi che comunque non possono essere nè ammessi, nè ammissibili, anche questo grande gioco deve essere scoperto.

Chiudendo questa mia relazione, se mi consentite, vorrei fare una nota autobiografica. Essere oggi relatore di questo provvedimento in quest'Aula è per me non solo un onore, ma anche - se me lo permettete - un compito che mi consente, attraverso questo lavoro, di dare un contributo da parlamentare in un settore nel quale, dal versante dell'Esecutivo, mi sono trovato impegnato in prima linea in anni difficili ed in qualche momento con notevoli problemi. Se questo disegno di legge - come penso - consentirà anche di capire meglio quanto può essere avvenuto nel passato, oltre ad evitare altri rischi per il futuro, nessuno più di me potrà essere soddisfatto, proprio perchè, guardando a quegli anni difficili, ai problemi, alle ombre e ai dubbi di quegli anni, mi rafforzo nella convinzione che quella che stiamo attuando oggi è un'operazione importante.

In questo senso, dopo l'approvazione che compiremo oggi in Aula del provvedimento, dovremo riprendere il lavoro per continuare ad approfondire gli altri aspetti, quelli che abbiamo tralasciato per il momento, in modo da avviare veramente una riforma generale e complessiva della legislazione sul segreto di Stato e credo anche del funzionamento dei servizi di sicurezza: questo sarà certamente un passo in avanti importante nella nostra democrazia (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, prendo la parola perchè considero un impegno morale intervenire nel dibattito su questo disegno di legge, pur non avendo potuto partecipare ai lavori delle varie Commissioni.

Penso che si arrivi con molto ritardo all'esame di questo provvedimento: poco fa il collega Pasquino mi ricordava le date che sono presenti davanti a noi tutti; il disegno di legge di iniziativa popolare porta la data del 25 luglio 1984, mentre il disegno di legge presentato dal collega Pasquino e da altri senatori della Sinistra indipendente è

datato 8 luglio 1987. Sono quindi molti anni che non solo si è espressa la volontà popolare attraverso un apposito disegno di legge, ma da molti anni sui banchi del Parlamento c'è un provvedimento di iniziativa parlamentare.

In questi anni la discussione è andata molto avanti, i fatti sono diventati inquietanti, le questioni sono rimaste irrisolte e i segreti hanno continuato a rimanere tali nonostante le sollecitazioni dell'opinione pubblica e di forze politiche e sociali del Paese che non possono più accettare questo stato di cose. È certamente vero che questo provvedimento è un fatto importante, come ha sottolineato poco fa il collega Mazzola, ma è pur vero che la soluzione trovata accontenta solo parzialmente, almeno per quanto mi riguarda; infatti nel disegno di legge del senatore Pasquino e di altri senatori era puntualizzato concretamente e seriamente il concetto di segreto e soprattutto il segreto veniva limitato ad alcune questioni, richiamandosi alla nuova normativa del codice di procedura penale. Invece, limitando – come dite voi conoscitori profondi della materia – la fattispecie ad alcuni articoli specifici del codice penale il riferimento alla necessità di eliminare il segreto di Stato, non si definiscono i confini del concetto di segreto.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue POLLICE). Questo è il grosso limite, perchè tutti i fatti, così come si sono sviluppati, le stragi e i delitti, rimasti tutti impuniti, non sono mai stati immediatamente definiti, sia da parte della magistratura che da parte di alcuni settori dell'opinione pubblica, come delitti terroristici o di strage; veniva dall'opinione popolare, dalla coscienza popolare e democratica tale definizione. Però mai si è partiti da questo concetto e quindi in tal modo, soprattutto da una parte della magistratura, non si è agito in profondità, cercando di cogliere questi aspetti, non si sono mai tolti «i segreti».

Quindi, se si è arrivati ad aprire alcuni archivi, come diceva prima il collega Mazzola, degli anni difficili, io dico che in realtà questi archivi non sono mai stati aperti e non so se saranno aperti in futuro; certamente ci vuole del tempo. Mi rendo conto che la materia è estremamente importante, seria e complicata e non vorrei banalizzarla con una battuta; ma poco fa il collega Mazzola ha terminato con una battuta autobiografica e allora dico che intanto dovrebbe ad esempio sciogliere l'enigma degli anni difficili quando ha scritto un libro e non lo ha firmato. Dovrebbe riconoscere la paternità di alcune affermazioni di quel libro e dovrebbe quindi essere lui il primo a dare l'esempio. Ma questa è solo una battuta, come del resto la sua conclusione autobiografica.

Il vero problema è a mio avviso l'eliminazione totale del segreto di Stato e del concetto di segreto di Stato, perchè i colleghi della Sinistra indipendente nel loro disegno di legge n. 135 sottolineano all'articolo 2 un concetto molto importante: «Può essere apposto il segreto di Stato su

ogni atto, documento, notizia o attività la cui diffusione sia idonea a recare danno grave all'integrità dello Stato democratico, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all'indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati ed alla sua difesa.

2. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, nè il segreto di Stato può essere opposto nel corso di procedimenti penali relativi a reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, ovvero ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Non possono essere oggetto di segreto di Stato accordi internazionali comunque denominati, anche se esecutivi di altri accordi precedentemente stipulati; il segreto di Stato può essere apposto su singole clausole con la procedura di cui al comma 3, e sempre che l'accordo non rivesta natura politica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione».

Con questa formulazione si definisce con precisione la delimitazione del segreto di Stato.

Il testo proposto dalla Commissione invece, nel modificare l'articolo 204 stabilisce soltanto che: «Nei procedimenti penali non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonchè i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale».

Rispetto a questa formulazione, quella prevista nel disegno di legge che vede come primo firmatario il senatore Pasquino è molto più chiara, più completa e soprattutto offre maggiori garanzie a tutti.

Ma tornando al discorso che poc'anzi facevo, ci sono voluti sei anni perchè il Parlamento prendesse in esame questa materia, anni nei quali abbiamo assistito a fatti davvero poco edificanti per il nostro paese. Il richiamo del collega Mazzola alla contemporaneità del licenziamento del provvedimento da parte della Commissione affari costituzionali e della emissione della sentenza per il processo di Bologna si rifà purtroppo ad una tragica coincidenza. Da un lato c'è una magistratura che emette una sentenza assolutoria rispetto a fatti inquietanti che hanno turbato la vita democratica del paese, dall'altro c'è un Parlamento che non riesce ad essere puntuale e preciso, e che soprattutto non riesce a rispondere alle esigenze dell'opinione pubblica, della coscienza politica e democratica nei tempi opportuni.

Caro collega Mazzola, quando si richiama l'unanimità di voto in un momento così difficile, non bisogna dimenticare il passato. L'unanimità di intenti è sicuramente importante, ma più volte nel corso della discussione è emerso quel gran gioco che è stato fatto sulle teste di tutti, per cui resto tuttora preoccupato.

Certo, questo provvedimento rappresenta una risposta importante ai fatti recenti e passati, una risposta che ci farà compiere un passo in avanti - ci mancherebbe altro che non ne facessimo dopo quanto è successo - ma io lo considero ancora insufficiente. La necessità di non allargare il provvedimento e l'estensione del concetto di segreto così come era individuato nel disegno di legge del senatore Pasquino, ma che poteva tranquillamente trovare un'altra sistemazione, un'altra collocazione, mi preoccupa. Perchè i servizi segreti continuano a

rimanere tali e i giochi, come li ha definiti il collega Mazzola, continuano a restare tali, anche di fronte all'evidenza dei fatti. Mi riferisco ai doppi ed ai tripli binari, ai corpi separati che periodicamente si affacciano nella storia del nostro paese; mi riferisco alle oscure vicende della loggia massonica P2, tuttora irrisolte nonostante approfondite ricerche, nonostante i dibattiti, nonostante gli interventi giudiziari; mi riferisco a tutti i fatti che si sono succeduti negli anni e che non hanno trovato alcuna risposta: ho detto della P2, ma potremmo tornare indietro al SIFAR, al SID, ai «servizi riformati», e così via.

Ma poi i fatti si sono succeduti a catena: il caso Cirillo, la pista bulgara, l'attentato al Papa Giovanni Paolo II, le pagine oscure e sanguinose dell'eversione nera e rossa, Giannettini, il caso Pisetta, il caso Fioroni. Tutti fatti che rischiano di rimanere memoria storica e cronaca, senza aver mai trovato una soluzione, senza che mai si siano individuate le responsabilità.

Tutto questo ha ruotato intorno al concetto di segreto di Stato, attorno ai servizi deviati, attorno a questi corpi paralleli che intervengono e agiscono impunemente nel nostro paese.

Due legislature sono trascorse: all'inizio facevo richiamo alla IX legislatura, quando è stato presentato il disegno di legge di iniziativa popolare, ed ora, in questa legislatura, si giunge al compimento in questo ramo del Parlamento. Concludo il mio intervento, Presidente, augurandomi che la decisione che assumiamo oggi non resti, non giaccia sui tavoli della Camera dei deputati ancora per molti mesi augurandomi quindi che non si deludano le aspettative del paese, le aspettative delle coscienze democratiche, soprattutto che non si continui ad offendere la memoria di chi in questi anni ha pagato un caro prezzo per questo ordinamento e per la legislazione vigente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Imposimato. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'esame del disegno di legge sull'abolizione del segreto di Stato per i delitti di strage e di terrorismo avviene, come ha già ricordato il relatore Mazzola, in un momento significativo della nostra storia: siamo alla vigilia del decimo anniversario della strage della stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto del 1980, e all'indomani della sentenza che, mentre ha mandato assolti gli imputati della stessa strage, ha ribadito le responsabilità di due alti ufficiali del SISMI per il delitto di calunnia. In altre parole, la Corte di assise d'appello del capoluogo emiliano ha riconosciuto che il generale Musumeci e il colonnello Belmonte, per coprire i veri responsabili del massacro della stazione di Bologna, hanno costruito fraudolentemente false prove nei confronti di persone innocenti. A questo fine essi hanno simulato il ritrovamento di una borsa carica di armi e di esplosivo sul treno Taranto-Milano, cercando di far credere ai giudici di Bologna, con un rapporto a firma del capo del SISMI, l'esistenza di un collegamento tra il ritrovamento dell'esplosivo e l'attentato del 2 agosto.

Ebbene, l'ignobile messa in scena, pur essendo stata smascherata in tutti i suoi particolari fino alla individuazione dei responsabili, non a

caso legati al «venerabile maestro», ha prodotto il gravissimo risultato di ostacolare gli inquirenti della magistratura nella ricerca della verità. Sicchè ancora una volta il Servizio di sicurezza militare ha svolto un ruolo depistante, avvalendosi da un lato del potere che gli è riconosciuto dall'ordinamento di agire al di fuori di rigide regole di condotta e dall'altro della copertura del segreto di Stato.

La falsa pista, alla quale non era estraneo neppure il capo dei servizi dell'epoca Santovito, incriminato per favoreggiamento dal pubblico ministero di Roma e poi prosciolto per morte del reo, produsse ritardi ed errori irreparabili rendendo impossibile l'accertamento giudiziale della responsabilità dei colpevoli della strage del 2 agosto. Ma quello di Bologna è stato solo l'ultimo di una lunga serie di episodi caratterizzati dallo sviamento delle indagini.

Per questo noi crediamo che il problema dell'abolizione del segreto di Stato non possa prescindere da un'analisi complessiva e sintetica della storia dei processi di strage nel nostro paese e di quanto la mancata individuazione dei colpevoli sia stata una conseguenza inevitabile dell'uso indiscriminato ed illegittimo - cioè dell'abuso - del segreto di Stato da parte dei servizi di sicurezza.

La ricostruzione dell'*iter* procedurale dei vari processi aiuta certamente a capire la ragione dei ripetuti insuccessi, i quali hanno creato sconcerto e sfiducia nei cittadini e una profonda comprensibile delusione nei familiari delle vittime. A questi noi rinnoviamo la nostra solidarietà e l'impegno a continuare a batterci perchè siano accertate le responsabilità politiche, morali e giuridiche degli autori delle stragi e dei loro mandanti, responsabilità che peraltro già si profilano in modo netto.

Questa rievocazione non può non partire dalla strage di Piazza Fontana che segnò drammaticamente l'inizio della strategia della tensione; quella strage che per via della possibile implicazione di pezzi devianti dello Stato, indusse molti giovani a credere di contrastare il disegno eversivo imboccando la strada folle e suicida della lotta armata nelle file delle Brigate Rosse e di altri gruppi terroristici della sinistra.

È bene ricordare che subito dopo il 12 dicembre 1969, mentre un giovane sostituto procuratore della Repubblica a Milano avviava opportunamente le indagini nei confronti di gruppi eversivi di destra, il procuratore della Repubblica di Roma, strettamente legato e subalterno del capo del servizio segreto dell'epoca (come poi sarebbe riemerso in occasione delle indagini per la morte del colonnello Rocca), si appropriò con un vero e proprio colpo di mano del processo sottraendolo ai giudici di Milano. Fu così che si crearono le premesse per deviare le indagini con la complicità di un altissimo magistrato. Nacque così la pista rossa, mentre il commissario Juliano, che a Padova aveva raccolto gravi elementi nei confronti di Freda e Ventura, venne neutralizzato con il trasferimento deciso dall'Ufficio affari riservati del Ministero dell'interno, all'epoca diretto da un uomo di Licio Gelli.

MISSERVILLE. E fecero bene a trasferirlo!

IMPOSIMATO. Ma dopo quattro anni di istruttoria la Corte di assise di Roma decise di restituire gli atti a Milano per competenza territoriale.

Qui approdarono nel frattempo gli atti inviati dai giudici di Padova e Treviso contro Freda e Ventura e l'istruttoria venne affidata ad Emilio Alessandrini e a Gerardo D'Ambrosio. Dopo una lunga indagine i magistrati milanesi raccolsero gravi elementi nei confronti di Guido Giannettini, agente dei servizi segreti. Tuttavia, l'istruttoria di D'Ambrosio trovò una serie di ostacoli insuperabili da parte del capo del SID dell'epoca, ammiraglio Eugenio Henke, che non esitò a proteggere gli imputati di strage opponendo il segreto di Stato.

Su questa vicenda, che avrebbe dovuto indurre il Governo a modificare fin da allora la legge sul segreto di Stato, il giudice istruttore di Catanzaro ebbe a scrivere nella sua sentenza di rinvio a giudizio di Freda, Ventura e Giannettini di non essere stato in grado di chiarire le ragioni per cui era stato opposto al giudice istruttore di Milano il segreto di Stato relativo a Guido Giannettini. Ma la ragione divenne evidente in seguito, poichè il SID, con l'uso reiterato del segreto di Stato, confermato talvolta dal Governo, riuscì a legittimare reticenze, ambiguità e falsificazioni che non ebbero altro scopo che coprire i responsabili della strage.

Quando il Presidente del Consiglio finalmente, sotto l'incalzare delle richieste del giudice e la pressione della pubblica opinione, fu costretto a rimuovere il segreto di Stato erano ormai passati molti anni da quel tragico 12 dicembre del 1969. Nel frattempo uno dei protagonisti dell'istruttoria contro l'eversione, Vittorio Occorsio, che stava scoprendo i legami tra Gelli e l'eversione nera, cadde per mano di Concutelli. Non a caso l'arma usata dagli assassini era un mitra Ingram procurato ai fuoriusciti italiani dai servizi segreti spagnoli. Ma ciò che accadde per il processo della strage di Piazza Fontana si ripeté con implacabile precisione per tutte le altre stragi verificatesi tra il 1969 ed il 1974. Così Piazza della Loggia, Peteano, l'Italicus e il treno Roma-Reggio Calabria che causarono altre decine di morti rappresentarono una spinta a proseguire sulla strada dello stragismo per via dell'assoluta impunità di cui riuscivano a godere gli esecutori ed i mandanti, impunità resa possibile dalla protezione dei servizi di sicurezza che continuarono ad invocare il segreto di Stato ogni volta che emergevano chiare responsabilità nei confronti dei terroristi e dei loro protettori. Sicchè quello che doveva essere uno strumento per la difesa della sicurezza, della integrità e dell'indipendenza della nostra democrazia divenne paradossalmente l'arma di cui il terrorismo e gli apparati deviati dello Stato si servirono per destabilizzare il nostro paese, per condizionare negativamente lo sviluppo della nostra democrazia.

Tutto ciò fu possibile anche per la colpevole inerzia di coloro che avevano responsabilità di Governo e che solo a parole proclamavano la volontà di contrastare l'eversione nera, della quale invece si servirono talvolta per i loro disegni politici. In realtà ha colto nel segno Norberto Bobbio quando ha affermato che dalla strage di Piazza Fontana cominciò la degenerazione del nostro sistema politico, avanzando il sospetto, nella sua prefazione al libro «La strage di Bologna», che il segreto di Stato era servito a proteggere il segreto dell'anti-Stato. Ha scritto ancora con grande lucidità Bobbio che «nonostante il meritevole impegno di magistrati e di giornalisti nella ricerca della verità, nonostante gli innumerevoli scritti di storici, sociologi e studiosi di

politica, convegni, seminari e pubblici dibattiti sul terrorismo rosso e nero, si ha l'impressione che sinora non siano state generalmente percepite e comprese la gravità, l'estensione, la frequenza dei ricorrenti tentativi di sovvertimento delle nostre libere istituzioni, tanto più preoccupanti in quanto nessun altro paese democratico ha subito, sofferto, tollerato e quel che è peggio protetto in egual misura in tutti questi anni una paragonabile situazione permanente di violenza eversiva, indirizzata insolentemente e spregiudicatamente all'instaurazione di un ordinamento autoritario». Così Norberto Bobbio.

Quelli che avrebbero dovuto essere i massimi garanti della democrazia, coloro che ai fini della tutela della sicurezza, dell'indipendenza e dell'integrità della Repubblica sono autorizzati dall'ordinamento ad agire anche al di fuori delle regole della trasparenza e della correttezza hanno utilizzato i poteri eccezionali di cui dispongono non nell'interesse superiore dello Stato, ma per coprire i responsabili della strategia del terrore fino al punto da stimolarne l'azione eversiva e destabilizzatrice. Ma bisogna anche dire che quei servizi segreti deviati trovarono a loro volta copertura e consenso in quegli stati maggiori del potere politico ed economico che ormai sono sufficientemente visibili, anche se per essi mancano prove per affermarne la responsabilità penale.

Noi possiamo e dobbiamo oggi sicuramente formulare un giudizio politico e morale su quanti hanno consentito la degenerazione e l'asservimento dei servizi segreti alle centrali eversive operanti all'interno e all'esterno del nostro paese. Se a questi ostacoli si aggiungono le obiettive difficoltà delle indagini (i delitti di strage non sono mai rivendicati), si comprende come i processi si concludano spesso in un nulla di fatto. Bisogna riconoscere che spesso il richiamo alle gravi responsabilità e ai depistaggi dei settori devianti dei servizi è stato usato da uomini di potere come paravento per coprire le connivenze e le inettitudini di altri settori dello Stato. Non bisogna dimenticare che sin dal tempo delle deviazioni del SIFAR e del piano De Lorenzo-Solo emersero collegamenti dei servizi segreti ed esponenti del potere politico.

L'inchiesta dei generali Beolchini e Torrini lo accertò in una relazione esauriente i cui risultati furono insabbiati per asserite ed insussistenti ragioni di segreto politico-militare. Tale decisione di eccipire il segreto venne criticata dallo stesso generale Beolchini, secondo il quale, se la relazione della Commissione di inchiesta fosse stata nota al Parlamento, avrebbe - cito testualmente - «chiarito in tempo molte posizioni, colpito molte deviazioni, risanato molte disfunzioni, soprattutto» - concluse Beolchini, con una analisi che si è rivelata profetica - «quella relazione avrebbe evitato il male più grave, cioè il perpetuarsi e il moltiplicarsi di situazioni che sono rimaste in piedi fino ad oggi». Addirittura, le sanzioni disciplinari proposte dalla Commissione a carico di agenti infedeli, vennero respinte dal Governo, il capitolo con quelle proposte scomparse e i responsabili degli abusi fecero carriera.

Interpellato sulla fondatezza del segreto di Stato, Beolchini ne escluse l'esistenza, affermando di aver accertato nei confronti dei responsabili vere e proprie malefatte, un costume politico inaccettabile

e concluse affermando che erano e sono così trasparenti le personalità politiche compromesse nel piano Solo-De Lorenzo che fa comodo che non si sappia nulla.

La prassi del segreto di Stato proseguì con tutti i suoi effetti nefasti. Anche l'inchiesta del generale Manes ne fu vittima; fu piena di ingiustificabili *omissis* per asseriti motivi di segreto politico-militare. In seguito emerse che gli *omissis* non avevano alcuna attinenza con il segreto militare ma erano stati determinati dall'intervento di uomini politici. Negli atti dei vari processi è emerso che la Procura generale di Roma e il SID concordarono sulla necessità di tutelare perfino i segreti eventuali dell'attività di servizio, mentre era in pieno fervore la strategia golpista che si servì di personaggi reclutati dal SID.

Il segreto di Stato è stato una costante di tutti i processi di eversione, ponendosi come un ostacolo invalicabile all'individuazione dei responsabili dei fatti di eversione. Così la fine dell'istruttoria romana sul *golpe* Borghese fece scrivere al giudice istruttore Amato, dopo l'assoluzione di tutti gli imputati: «il segreto di Stato ha impedito al giudice di conoscere e verificare le notizie in possesso del SID».

Per queste ragioni riteniamo assolutamente necessaria l'approvazione del provvedimento in esame, anche se siamo convinti che non sia sufficiente. Riteniamo cioè che la formulazione attuale dell'articolo 204, che esclude il segreto di Stato, il segreto di ufficio e il segreto sulle notizie confidenziali assunte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini solo per i reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale, e cioè di quei reati contro la personalità dello Stato, sia assolutamente insufficiente, perchè la conseguenza grave che si verifica è che il segreto si può opporre per tutti quei delitti comuni commessi con finalità di terrorismo e che costituiscono, come è noto a tutti, una parte essenziale della strategia di tutti i gruppi armati operanti nel territorio dello Stato. In altre parole, il segreto di Stato o di ufficio o sugli informatori si può opporre attualmente in casi di omicidi, di rapine, di traffico di droga, finalizzati all'autofinanziamento del terrorismo e perfino in caso di stragi, allorchè si tratti di stragi comuni, anche se tali delitti fossero commessi con finalità di terrorismo.

Noi dunque riteniamo che sia necessario estendere la esclusione del segreto di Stato per tutte le ipotesi in cui si verifichi o un delitto diretto all'eversione dell'ordinamento costituzionale, quindi un delitto per sua natura eversivo, quale quello di insurrezione armata, di banda armata o altri dello stesso genere, o quando si è in presenza di un delitto comune commesso per finalità di terrorismo.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2 del disegno di legge, mi riporto a quanto ha già giustamente osservato il senatore Mazzola circa la necessità che il Presidente del Consiglio, nel caso in cui ritenga di opporre il segreto di Stato, non ne risponda - come faceva prima - al Parlamento, bensì, con atto motivato, al giudice, il quale, se lo ritiene opportuno, può sollevare conflitto di attribuzione. In questo modo, si mette il magistrato nella condizione di poter rapidamente stabilire se archiviare il caso o decidere di non doversi procedere perchè non si può arrivare alla prova della responsabilità per l'esistenza del segreto di Stato o se invece insistere, dopo aver stabilito che il delitto è per sua natura un delitto diretto all'eversione dell'ordinamento costituzionale o motivato da finalità di terrorismo.

Vorrei concludere, signor Presidente, dicendo che non è però assolutamente pensabile di poter contrastare il fenomeno del terrorismo e soprattutto quello dell'impunità, che continua a caratterizzare esclusivamente gli autori delle stragi, senza l'approvazione di leggi che prevedano la limitazione della «segretazione», del segreto di Stato e senza il potenziamento dei poteri di controllo del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e sul segreto di Stato. In materia, sono stati presentati dei disegni di legge molto chiari, i quali prevedono la possibilità di un Comitato di controllo che intervenga anche nella scelta dei capi dei servizi. Bisogna, infatti, ribadire la necessità di una attenzione particolare che deve essere rivolta alla scelta dei responsabili dei servizi poichè nessuna legge, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un uomo scorretto e sleale nei confronti delle istituzioni, potrà impedire deviazioni e depistaggi che sono spesso nefasti. Pertanto, è necessario che la scelta avvenga - a nostro avviso - con il controllo del Parlamento, che si esprime attraverso un parere, magari non vincolante, del Comitato di controllo.

Riteniamo altresì indispensabili altre riforme che riguardino, ad esempio, il controllo delle spese, di fronte alle quali, noi non abbiamo alcun potere, come pure consideriamo necessario un potere che consenta al Comitato di controllo non una generica possibilità di valutare qual è stata l'attività, in generale, dei servizi segreti, attraverso l'esame dei Ministri responsabili, ossia il Ministro dell'interno e quello della difesa, bensì un potere di esaminare i capi dei servizi, cosa che avviene nella prassi, ma che è un fatto tollerato. Soprattutto, però, riteniamo necessario prevedere per legge la possibilità che, in casi particolarmente gravi, come ad esempio la strage di Ustica, il Comitato di controllo possa compiere un'indagine sul fatto, cosa che è talvolta avvenuta in casi specifici, ma - secondo me - non in aderenza con la legge, come il presidente Gualtieri può confermare. Egli, infatti, condusse una approfondita indagine sul caso Cirillo, forse, senza che la legge gli consentisse di svolgere tutte le indagini che egli avrebbe dovuto svolgere.

Per concludere riteniamo che, oltre all'approvazione di questo disegno di legge al nostro esame, sia necessario porre mano al varo degli altri due provvedimenti che riguardano la segretazione e la riforma del comitato di controllo dei servizi, perchè diversamente purtroppo i guasti nei comportamenti e nelle condotte di alcuni dei settori dei servizi segreti continueranno a verificarsi. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualtieri. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, nel portare qui l'adesione del Gruppo repubblicano al provvedimento che abolisce il segreto di Stato per i reati di terrorismo e di strage e che rende più incisiva la prescrizione già prevista dalla legge sui servizi del 1977, lo faccio con particolare soddisfazione in quanto, avendo per quattro anni presieduto il comitato di vigilanza sui servizi e presiedendo da oltre due anni la Commissione parlamentare sul terrorismo e le stragi, credo di

poter rappresentare qui la straordinaria importanza della decisione che stiamo per assumere e dell'aiuto che riceveremo per le nostre indagini e che riceverà anche la magistratura.

Non ho altro da dire. Aggiungo solo che ieri la mia Commissione all'unanimità mi ha incaricato di chiedere al Presidente del Senato di fare presente alla Presidenza della Camera il significato che avrebbe l'approvazione prima delle ferie del provvedimento anche nel secondo ramo del Parlamento. Il 2 agosto a Bologna, nel decennale della strage, arriverebbe così un messaggio di speranza e di volontà; un messaggio che non possiamo non fare arrivare. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo anch'io - come ha detto poco fa il senatore Gualtieri, presidente della Commissione di indagine sulle stragi e il terrorismo e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili di queste stragi, di cui anch'io faccio parte - che sia di grande importanza e, si potrebbe dire, *ictu oculi* evidente il significato di questo disegno di legge che stiamo varando. Anche se non c'è dubbio che la portata e l'estensione di questo disegno di legge avrebbero potuto essere ancora più ampie, come mi sembra abbia messo in evidenza il collega Imposimato poco fa nell'ultima parte del suo intervento, dobbiamo tenere conto comunque da quanto tempo si sta aspettando l'approvazione di un'iniziativa legislativa in questa materia. È stato ricordato giustamente che il disegno di legge di iniziativa popolare risale al 25 luglio 1984: esattamente ieri compiva sei anni di vita. Facendo dunque interamente mio l'auspicio del presidente Gualtieri e l'invito al Presidente del Senato affinché la Camera possa approvare il disegno di legge prima della sospensione estiva, ricordo che comunque saranno passati sei anni da quando questo tema fu posto all'attenzione legislativa del Parlamento.

A proposito di questo gravissimo ritardo, vorrei dire che è l'unico punto su cui dissento dalla relazione del senatore Mazzola, il quale ha parlato di risposta tempestiva. In realtà si tratta di una risposta giusta e adeguata, ma intempestiva e purtroppo tardiva da parte del Parlamento. Tuttavia, al di là dei ritardi e dell'ambito forse ancora un po' troppo ristretto di questo disegno di legge, credo che il significato innovativo, positivo e di svolta che esso può rappresentare debba essere riconosciuto da tutti; tale comunque viene riconosciuto dal nostro Gruppo che voterà a favore del provvedimento.

Forse è anche giusto mettere in evidenza un aspetto istituzionale in qualche modo estraneo al merito del disegno di legge. Se questo provvedimento, che risulta peraltro dall'unificazione di altri disegni di legge oltre a quello d'iniziativa popolare (ci sono i testi di iniziativa del senatore Pasquino e del senatore Pecchioli, come è stato giustamente ricordato dal relatore e che compaiono in calce alla relazione all'Aula), verrà finalmente approvato, credo sarà la prima volta che il Parlamento approva un disegno di legge di iniziativa popolare. Non so se mi sbaglio in questo ricordo storico, ma mi sembra che sarà questa la prima volta in cui il Parlamento farà diventare legge una proposta di iniziativa

popolare (c'è un altro caso che conosciamo, molto discusso e discutibile, quello del disegno di legge sulla violenza sessuale, che è tuttora pendente ed arenato in Parlamento).

Credo che ciò sarà un fatto importante, ed è importante che avvenga su questa materia, perchè una delle ragioni per cui faccio questo piccolo inciso istituzionale – che non riguarda direttamente il segreto di Stato, ma che riguarda la nostra attività politico-istituzionale e le riforme istituzionali – risiede nel fatto che uno dei motivi per cui le sollecitazioni esterne al Parlamento a volte prendono forme devianti (non nel senso eversivo, ma nel senso che non vengono canalizzate istituzionalmente, o addirittura si riflettono soltanto sull'unico canale finora utilizzato con efficacia, cioè quello referendario costituzionalmente previsto) è anche perchè il Parlamento non ha valorizzato adeguatamente il canale alternativo a quello referendario abrogativo, cioè quello propositivo legislativo che la Costituzione prevede, affidando al Parlamento la responsabilità politico-legislativa di dare una risposta a quella sollecitazione in termini di elaborazione legislativa, senza vincolarlo ad una meccanica accettazione.

Ho voluto fare questa riflessione perchè a mio parere si inserisce molto bene nel contesto del dibattito, confuso, aggrovigliato e distorto che si sta verificando sulle riforme istituzionali e sulle riforme elettorali in queste settimane e in questi mesi. Se noi come Parlamento avessimo l'intelligenza e la tempestività di rispondere a queste sollecitazioni, certamente le stesse aumenterebbero; se l'istituto del disegno di legge di iniziativa popolare venisse valorizzato è evidente che ci sarebbero altri casi in cui cinquantamila cittadini o un Consiglio regionale sottoporrebbero all'attenzione del Parlamento una proposta di legge. A quel punto il Parlamento avrà il diritto-dovere di dare delle risposte, eventualmente anche negative, ma comunque di rispondere e non di mantenere i progetti nei cassetti. Chiudo questa parentesi che a mio parere non era del tutto irrilevante in questa materia.

Da molti colleghi, e in primo luogo dal relatore Mazzola, è stata sottolineata la coincidenza temporale, non intenzionale ma quasi al minuto, tra l'approvazione da parte della 1ª Commissione del Senato di questo disegno di legge e la pronuncia della sentenza da parte della Corte d'assise d'appello di Bologna in relazione alla strage di Bologna del 2 agosto 1980: pressochè nelle stesse ore, il 18 luglio, sono avvenuti questi due fatti, uno di natura giudiziaria e l'altro di natura legislativa, dando più forte impulso all'*iter* legislativo di questo disegno di legge.

Paradossalmente, ma non tanto, questa identità si conferma nel dire che questa non è la risposta del Parlamento e dello Stato; comunque ha un significato emblematico che si abolisca il segreto di Stato in materia di stragi, di terrorismo e di eversione istituzionale lo stesso giorno in cui la Corte d'assise d'appello di Bologna dichiara sostanzialmente l'impotenza dello Stato ad individuare e punire i responsabili della strage. Quando dico punire i responsabili della strage non mi riferisco a quei responsabili, ma ai responsabili, perchè come ho detto mille volte laddove ci siano dei responsabili portati a giudizio per i quali non ci siano prove di colpevolezza, è responsabilità e dovere della Corte d'assise, anche in primo grado, assolvere e non condannare. Il problema è che lo Stato nel suo insieme, dal punto di vista giudiziario,

ha dimostrato la sua impotenza, l'incapacità e l'impossibilità, non ha saputo superare gli ostacoli che sistematicamente gli si sono frapposti nell'individuazione dei responsabili della strage di Bologna, come di altre stragi.

Quando sottolineiamo la coincidenza tra l'abolizione, sia pure parziale, del segreto di Stato e quel tipo di sentenza diciamo *coram populo* che tutti noi riteniamo che lì sta l'ostacolo principale. L'ostacolo principale all'accertamento della verità sulle stragi - e del resto il presidente Gualtieri l'ha detto con molta evidenza in apertura del dibattito sulla strage di Bologna che si è svolto ieri mattina in Commissione stragi - e all'individuazione dei responsabili sono stati interi «pezzi dello Stato» - uso l'espressione del presidente Gualtieri - che hanno operato non per arrivare a questa individuazione, ma per impedirla. Accanto alle stragi che hanno avuto una finalità immediata (di assassinio indiscriminato) o indiretta (di eversione costituzionale), ci sono stati «pezzi dello Stato» che hanno contribuito ulteriormente a questa eversione e a questa destabilizzazione.

Questa è la verità storica, che ormai è sotto gli occhi di tutti, anche se non va affermata in modo indifferenziato; bisogna avere infatti l'intelligenza, la cura, il rigore, la documentazione di fare un lavoro analitico e puntuale, episodio per episodio, e di connettere gli episodi tra loro non in modo dogmatico e deduttivo, ma con capacità di induzione, anche scientifica. Questa è la verità storica, che del resto è stata sottolineata in tutti gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto.

Da un certo punto di vista vorrei però attenuare in qualche modo l'entusiasmo rispetto all'importanza del disegno di legge al nostro esame. Non vorrei che nascesse un'illusione, quasi mitologica, che con l'approvazione del disegno di legge «si aprono gli archivi e scopriamo tutto»: non sarà così! Non sarà così perchè anche quegli apparati di sicurezza o quei settori di essi - ma non solo, c'è anche l'Arma dei carabinieri: pensiamo alla strage di Peteano - che hanno cospirato, coperto, deviato, omesso, non hanno scritto tutto questo nei documenti segreti, l'hanno fatto, ma non l'hanno scritto.

Nello stesso processo di Bologna, pur nell'impotenza di individuare e condannare i responsabili, comunque due responsabili sono stati individuati e condannati, il generale Musumeci e il colonnello Belmonte. Costoro avevano messo in atto un'operazione di depistaggio clamorosa, avevano inscenato un falso attentato su un treno.

MAZZOLA, *relatore*. In quel caso però lo hanno scritto.

BOATO. Certo, ma se non vi sono un'adeguata strumentazione giudiziaria, un supporto analitico, una capacità di individuare le gerarchie delle varie responsabilità, non si riesce a sapere quanto si sta ricercando. In questo caso qualcosa si è riusciti a trovare, e devo dire che trovo riduttiva la condanna solo per calunnia; bisognerà chiedersi per quale motivo un generale dei servizi segreti ed un colonnello inventano un falso attentato, portano delle valige contenenti dell'esplosivo a bordo di un treno e lo fanno solo per calunniare il senatore Misserville (domando scusa al senatore Misserville per averlo chiamato

in causa). Se altissimi responsabili dei servizi segreti compiono un'operazione di questo genere, ci sarà una finalità politica precisa, anche se eversiva. Il fatto di avere lasciato cadere il capo di imputazione di due persone la cui responsabilità è stata accertata lascia in me molte perplessità, ma non è questa la sede per discutere di questo argomento. Volevo invece richiamare l'attenzione dei colleghi e dell'opinione pubblica sul fatto di non illudersi che, una volta passata questa legge, si aprono gli archivi, si scoprono le tombe e si scoprono i responsabili: questa rischia di essere una sorta di «mitologia dietrologica» - uso questa espressione poco rigorosa sul piano giuridico - rispetto ad una realtà storica che è molto più complessa, articolata e difficile da individuare. Però non c'è dubbio che uno strumento in più ed importante viene dato al Parlamento e alla magistratura (soprattutto a quest'ultima), anche se tardivamente.

Il modello che vorrei ricordare qui - mi pare che il collega Imposimato abbia già accennato a questo - è quello di Ustica che non è stata o non necessariamente deve essere stata una strage di eversione dell'ordine costituzionale, anche se c'è qualcuno che addirittura ipotizza la connessione tra Ustica e la strage di Bologna. Direi che non è stata una strage di eversione dell'ordine costituzionale: ciò che c'è stato di eversivo è stata la copertura della strage, non la strage in sé.

Come Commissione parlamentare abbiamo acquisito tutto il materiale, riservato e segreto, non solo dai servizi segreti, ma da tutti gli apparati dello Stato (nei quali peraltro non vi è scritta la verità: «un missile straniero ha abbattuto un DC-9 su Ustica e forse altre potenze straniere hanno coperto le responsabilità»). Nella capacità di indagine, di ricostruzione, di verifica, di confronto tra le varie affermazioni, tra i vari documenti e tra le varie responsabilità, nell'attività di indagine seria e scrupolosa come quella che la Commissione di inchiesta sulle stragi sta conducendo sulla vicenda di Ustica, vi è la strumentazione per poter giungere ad una approssimazione assai maggiore alla verità storica. Parlo di «approssimazione» perchè nessuno di noi possiede una verità dogmaticamente definita *a priori* da proporre, si tratta di procedere per approssimazioni successive.

Colgo questa occasione per svolgere due rapidissime riflessioni su un tema che è già stato citato da altri, che si interseca non tanto con la materia specifica di questo disegno di legge, ma con la questione del terrorismo e dei segreti dei vari Stati, non solo del nostro, e delle matrici internazionali.

Io credo che faremmo un grosso errore, se improvvisamente riattizzassimo uno scontro politico in materia di terrorismo (secondo me, in modo sbagliato), come era accaduto già 10 o 12 anni fa. Commetteremmo un duplice errore, innanzitutto, se utilizzassimo questo scontro politico sul terrorismo come arma di lotta politica interna fra le forze politiche interne (addirittura all'interno dei partiti, come sta avvenendo in qualche caso); in secondo luogo, si commetterebbe un grosso errore politico e storico, a mio parere, se proiettassimo all'esterno del nostro paese le radici, le ragioni, le cause, le origini dei fatti eversivi e terroristici di strage che si sono verificati nel nostro paese.

Come Commissione stragi abbiamo deciso di aprire al massimo lo spettro di indagine, anche sul piano internazionale. Ma non illudiamoci che in qualche archivio di Praga o di Bucarest o di Berlino Est ci sia la verità su quello che è avvenuto nel nostro paese. Diversa è la natura del terrorismo (in questo caso di sinistra) del nostro paese, rispetto al terrorismo della RAF o delle *Revolutionären Zellen* (cellule rivoluzionarie), l'organizzazione che insieme al terrorista Carlos (Vladimir Illich Sanchez) ha messo in atto l'attentato all'OPEC a Vienna nel 1975. Quello, ad esempio, era un tipico caso di terrorismo di matrice internazionale, di uso di un'organizzazione politica interna e di connessioni addirittura diplomatiche internazionali: le armi per l'attentato all'OPEC del 1975 viaggiarono in valigia diplomatica e passarono per Roma.

Ma non è stata questa la realtà storica del tipo di terrorismo del nostro paese. Teniamo, inoltre, conto che, come abbiamo letto nei giornali di ieri, tutti gli archivi dei servizi segreti polacchi sono stati sistematicamente bruciati negli ultimi sei mesi; mi pare che ieri sia stata completata l'opera e ne è stato dato l'annuncio. Ma questo riguarderà altri episodi, potrà rimanere un grande punto interrogativo – e magari lo potessimo risolvere –, ad esempio, su un fatto del tutto anomalo, l'attentato al Pontefice. Non vi è dubbio che in questo caso rimane un grande punto interrogativo rispetto alla matrice internazionale, comunque a quale matrice quell'attentato può aver fatto capo. Ma non illudiamoci.

Ugualmente credo che sia sbagliato ipotizzare che presunte o reali rivelazioni recenti (quelle televisive, per intenderci) sul ruolo dei servizi segreti di altri paesi (in particolare degli Stati Uniti d'America, della *Central Intelligence Agency*) possano essere confermate integralmente (ho qualche dubbio) o smentite integralmente (ho dubbio anche su questo), comunque che esse possano cancellare il fatto che negli anni della guerra fredda (e dalla guerra fredda siamo usciti sostanzialmente soltanto nel 1989, cioè adesso) – almeno la guerra fredda per i servizi segreti, a cui si è riferito il relatore, senatore Mazzola – gli interventi dei servizi segreti internazionali si sono verificati a diversi livelli in modo stratificato. E qualunque sia la verità storica, il cui accertamento ha chiesto anche il presidente Cossiga in riferimento ai recenti servizi televisivi, c'è il Congresso americano, con il rapporto Pike, che lei, senatore Mazzola, forse ricorda, così come ricorderà il rapporto Church. Tali rapporti hanno detto delle verità sull'attività di questi servizi in quegli anni (parlo della fine degli anni '60 e dell'inizio degli anni '70) anche in riferimento alla realtà italiana. Pertanto non si debbono leggere soltanto le rivelazioni televisive, vere o false che siano, per avere un riscontro: lo abbiamo già dagli atti del Congresso americano, atti di Commissioni di inchiesta che su queste attività sono state istituite ormai oltre un decennio fa, atti che sono consultabili da chiunque.

Nel concludere, signor Presidente, come del resto ho già fatto ieri nella Commissione stragi quando abbiamo parlato di Bologna, vorrei fare riferimento ad alcuni episodi – citandoli soltanto – che ci possono far capire quale tipo di incidenza può avere il disegno di legge che noi ci accingiamo ad approvare, episodi per i quali tuttavia questo provvedimento non sarà necessario perchè alcune verità sono emerse ugualmente.

Vorrei innanzitutto ricordare l'unico caso di strage in cui c'è stato l'arresto in flagranza di reato del responsabile: la strage presso la questura di Milano, in via Fatebenefratelli, il 17 maggio 1973, quando si tentò di assassinare l'allora ministro dell'interno Mariano Rumor, nel primo anniversario dell'assassinio del commissario Calabresi. Quando venne preso in flagranza di reato il cosiddetto anarchico Bertoli, si scoprì poi che era una persona che non aveva una precisa ideologica politica, ma proveniva da un *kibbutz* israeliano, aveva fatto una tappa a Marsiglia e aveva una connessione già negli anni precedenti con l'allora SIFAR, cioè con i servizi segreti. Questo è l'unico caso in cui l'autore materiale della strage è stato arrestato in flagranza di reato e la sua «radiografia» è quella che ho ricordato.

L'altro caso è quello della strage di Peteano, per la quale c'è un reo confesso, Vinciguerra, ma per la quale sono documentate negli atti, anche se con diverse formule dal punto di vista giudiziario, la responsabilità del colonnello Mingarelli e la responsabilità del generale Palumbo, cioè la responsabilità di pezzi interi dell'Arma dei carabinieri di allora (eravamo al 31 maggio 1972) per il depistaggio delle indagini. Ricordo che il generale Palumbo era il responsabile della divisione Pastrengo di Milano ed era iscritto alla loggia massonica P2, mentre il colonnello Mingarelli - il senatore Imposimato ha ricordato l'episodio del piano Solo e dell'affare SIFAR della metà degli anni '60 - era addirittura il responsabile della cosiddetta «enucleazione» degli uomini politici, sindacali e religiosi che avrebbero dovuto essere portati nelle isole nel momento in cui fosse scattata l'attuazione del piano Solo.

Questi episodi, insieme ad altri (ho citato più volte la mancata strage a Trento del gennaio 1971 davanti al palazzo di giustizia e lo stesso falso attentato in riferimento alla strage di Bologna), fanno riflettere. Quando si indaga sugli atti giudiziari - anche quando non si è arrivati all'accertamento giudiziario delle responsabilità penali - si trova una documentazione impressionante e allucinante relativa all'attività dei servizi di sicurezza o di apparati dello Stato.

Credo che il provvedimento che noi oggi stiamo per varare offrirà uno strumento adeguato in più, anche se forse insufficiente. Sarà adeguato perchè costituirà uno stimolo molto importante e, nel caso in cui dovessimo verificare che si tratta di uno strumento non totalmente congruo, si potrà procedere ad una modifica futura. Credo comunque che nella fase attuale sia lo strumento adeguato perchè il lavoro di inchiesta e di indagine, sia a livello giudiziario che parlamentare, sulle responsabilità sulle stragi possa essere portato a compimento.

Pochi giorni fa l'ammiraglio Martini, direttore del SISMI, come lei ricorderà, senatore Cabras, nella Commissione stragi ci ha detto di non sottovalutare il fatto che comunque da sei anni (perchè l'ultima è stata del 1984, se non ricordo male) nel nostro paese non c'è stata più una strage (e sto citando positivamente l'ammiraglio Martini). Questa frase mi ha colpito molto: innanzitutto perchè non sottovaluto affatto questo dato e ne prendo atto con grande soddisfazione e in secondo luogo perchè l'ammiraglio Martini mi ha dato l'impressione di essere una persona seria e corretta. Forse lo era stato anche il suo immediato predecessore Lugaresi, ma non quelli precedenti. Finalmente, probabilmente abbiamo un responsabile del Servizio di sicurezza militare del

nostro paese che è una persona affidabile e credibile dal punto di vista istituzionale. Mi auguro che effettivamente sia così e che ciò sia confermato anche nel futuro. Tuttavia è impressionante che il responsabile del Servizio di sicurezza militare dica alla Commissione stragi: tenete conto che da sei anni, sostanzialmente da quando ci sono io come responsabile del SISME, nel nostro paese non ci sono state più stragi.

PRESIDENTE. Senatore Boato i suoi venti minuti sono largamente scaduti.

BOATO. Anche questa, come l'affermazione iniziale, la positiva coincidenza tra la sentenza di Bologna e questa legge che ha varato la Commissione e che noi stiamo approvando, è segno diretto o indiretto, o un'affermazione implicita od esplicita, della connessione che storicamente c'è stata tra gli epidiosi di strage ed il ruolo dei servizi di sicurezza. Altrimenti un ammiraglio corretto, leale e scrupoloso nell'adempimento del proprio dovere, come mi è parso l'ammiraglio Martini e mi auguro che così sia, non direbbe: «prendete atto che da sei anni stragi nel nostro paese non ce ne sono più».

Sono questi fatti di una gravità inaudita dal punto di vista storico, per quella che è stata la storia del nostro paese negli ultimi venti anni. Ovviamente nè io, nè altri volevamo ripercorrere questa storia in pochi minuti di dibattito generale, tuttavia era giusto evocarla ed evocarne le connessioni politiche, storiche, istituzionali e giudiziarie nel momento in cui ci accingiamo positivamente a varare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pasquino. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, quella che abbiamo di fronte è una risposta importante ad un problema di enorme rilevanza per la storia del paese, ma una risposta che giunge in parte tardiva e che rimane, di per sè sola, ancora inadeguata ad affrontare il problema dello svolgimento del terrorismo e dell'accertamento della verità sui fatti di strage e di terrorismo in questo paese.

È una risposta importante per diverse ragioni, alcune delle quali già sottolineate efficacemente dal relatore. È una risposta importante perchè risponde ad una aspettativa popolare che si era estrinsecata in un disegno di legge di iniziativa popolare che risale ormai a sei anni fa, al quale il Senato fornì una lunga discussione, ma non una decisione, attraverso un periodo di tempo troppo lungo. È una risposta importante perchè si tratta di un segnale: siamo cioè disponibili finalmente a trattare questo avvenimento alla luce del sole e non invece a mantenerlo celato in archivio o in stanze segrete del potere. È una risposta importante perchè segnala concretamente come si possa davvero abolire il segreto di Stato su materie significative, come appunto quella del terrorismo e delle stragi.

Tuttavia, dicevo, è una risposta tardiva perchè giunge sei anni dopo che il progetto di legge d'iniziativa popolare è stato presentato. Si è

trattato di sei anni molto lunghi, nei quali si sono tenuti numerosi processi, sei anni nei quali certamente il segreto non è stato utilizzato, ma la sua stessa esistenza in qualche modo condizionava lo svolgimento dei processi e condizionava - credo - l'attività dei giudici e di chiunque fosse coinvolto in quei processi. Sono stati sei anni lunghissimi per tutto quello che è successo e ce ne stiamo accorgendo ogni qualvolta si tocca uno qualsiasi dei processi che vengono a compimento; ci si rende conto che ci sono tutta una serie di tematiche che avrebbero potuto ottenere ben altro approfondimento e ben altra risposta legislativa prima e politica poi.

Una risposta tardiva perchè anche il disegno di legge della Sinistra indipendente risale ad ormai tre anni fa e forse avrebbe potuto ottenere un'attenzione più ampia anche nella presentazione dell'attuale articolo riguardante l'abolizione del segreto di Stato. Si tratta, infine, di una risposta di per sè sola e inadeguata. Sottolineo questo punto perchè mi sembra rilevante e non perchè quello che ci viene presentato non serva, non sia utile (giacchè sono convinto che sarà molto utile, sia concretamente, sia come segnale, sia dal punto di vista legislativo) ma poichè si tratta di una risposta di per sè inadeguata se non viene accompagnata da altri provvedimenti che sono stati variamente richiesti e sui quali tornerò tra breve.

Quando nella riunione delle Commissioni congiunte affari costituzionali e giustizia chiedemmo - nel corso delle poche riunioni che si tennero per trattare il disegno di legge di iniziativa popolare tra la fine del 1984 e l'inizio del 1985 - l'abolizione del segreto di Stato, in quella fase vi furono tutta una serie di temporeggiamenti, di rinvii, di rimandi, più o meno motivati, ma per lo più quando la motivazione veniva sollecitata e si scavava fino in fondo, la risposta dei Ministri, e devo dire anche dei presidenti di Commissioni, era inevitabilmente che non potevamo abolire, in qualche misura unilateralmente, il segreto di Stato mettendo in pericolo i rapporti tra i nostri servizi segreti e i servizi segreti di altri paesi, ponendoci quindi nella difficoltà, e forse nell'impossibilità, di cooperare e di ottenere informazioni da altri servizi segreti.

Credo che questa risposta fosse allora inadeguata, inefficace e in fondo strumentalizzante e sia oggi ancora più inadeguata, inefficace e strumentalizzante. Oggi dobbiamo chiedere l'apertura degli archivi dei servizi segreti dei paesi dell'Est proprio perchè quei paesi stanno tornando alla democrazia e quindi hanno la possibilità di svolgere questa attività senza porre in pericolo nulla dei loro regimi; dobbiamo chiedere cioè che si svolga una operazione a tutto campo per acquisire le informazioni necessarie relative a tutto ciò che è stato fatto per proteggere, coprire, finanziare e agevolare i terroristi italiani e i loro tentativi svolti sul territorio nazionale.

Credo sia opportuno sottolineare vigorosamente che si deve procedere anche in questa direzione, cioè che quel che stiamo facendo in quest'Aula, con l'abolizione del segreto di Stato per quanto riguarda i fatti di terrorismo e di strage, riguarda un'operazione legislativa che vogliamo sia compiuta in questo paese, e che stiamo compiendo con la speranza che l'altro ramo del Parlamento voglia approvare rapidissimamente per evitare che l'anniversario del 2 agosto si svolga ancora una

volta senza aver dato una risposta positiva alla richiesta dell'Associazione dei familiari delle vittime.

Riteniamo che questa sia una risposta inadeguata e di per se stessa incompiuta, se non viene accompagnata da una vigorosa azione diplomatica che deve naturalmente esercitarsi nei confronti dei regimi dell'Est, ma anche nei confronti di quei paesi democratici occidentali che hanno problemi relativi ai loro servizi segreti e che possono darci informazioni importanti per chiarire i fatti di strage e di terrorismo anche nel nostro paese.

Il meritorio impegno del relatore Mazzola per portare avanti questo disegno di legge, che è stato complicato e tutt'altro che semplice, per quanto possa alla fine apparire semplice nella sua formulazione finale, ha sollevato una serie di problemi ed ha indicato una serie di soluzioni. Io sono sostanzialmente favorevole a questo disegno di legge e la Sinistra indipendente voterà naturalmente a favore. Non riteniamo, però, che l'operazione debba fermarsi a questo punto. Crediamo vi siano altre tematiche che possono essere fruttuosamente affrontate e fruttuosamente decise su altri terreni, sui quali non voglio entrare perchè non voglio annegare l'importanza di questo disegno di legge in una serie di considerazioni aggiuntive che possono essere utili, ma che sono comunque laterali rispetto al problema in esame. Però, vorrei sottolineare un punto specifico.

Ci troviamo di fronte oggi ad una situazione nella quale il segreto di Stato è stato utilizzato soltanto una volta, ma - come dicevo - ha probabilmente operato come potente deterrente sia nei confronti dei giudici a ricercare ulteriormente per timore di andare a sbattere contro l'opposizione del segreto, sia come strumento dietro il quale alcuni di coloro che hanno depistato (perchè almeno questo sappiamo), hanno sviato le indagini, hanno impedito l'accertamento delle verità, hanno potuto talvolta far balenare la possibilità di richiedere il ricorso al segreto di Stato. Questa barriera oggi è caduta, però non sono cadute altre barriere e credo sia utile concludere questo brevissimo intervento sottolineando che non è caduta una barriera di fondo: quella che sostiene esserci una specie di ostacolo gravissimo all'accertamento delle verità che riguarda i servizi segreti deviati. Allora, se questo è il punto cruciale, credo dobbiamo chiedere oggi con forza e con vigore ai Ministri responsabili, al Presidente del Consiglio innanzitutto che si aprano gli archivi dei servizi italiani per tutto ciò che attiene ai delitti di strage e di terrorismo.

Non sono così ingenuo da credere naturalmente che i servizi segreti nel frattempo, mentre parliamo o mentre parlavamo, non abbiano già provveduto adeguatamente a «purgare» i loro archivi e non abbiano già fatto una serie di pire memorabili di una serie di documenti che probabilmente hanno sempre custodito non certamente nei luoghi dove avrebbero dovuto essere custoditi. Eppure credo che questo sia comunque un atto simbolico di grande importanza, un atto che debba essere compiuto rapidamente perchè questi archivi debbono essere aperti anche in quanto, soltanto se noi apriamo gli archivi dei nostri servizi segreti, diventiamo credibili nel chiedere l'apertura degli archivi degli altri servizi segreti. Questo passaggio riuscirebbe finalmente ad evitare che si possa parlare - credo molto spesso a vanvera - di questi

processi che si svolgerebbero in una prima fase semplicemente sull'onda delle pressioni politiche e quindi accerterebbero l'esistenza di alcuni responsabili. I responsabili in qualche modo debbono esserci e non vorrei che si credesse che i processi che si chiudono senza trovare i colpevoli dichiarino che le stragi non sono state commesse da nessuno. Poi in una seconda fase si acquisiscono tutta una serie di prove giuridiche che consentono di scagionare coloro che sono stati accusati. Ebbene, io credo che dobbiamo riuscire a colmare il divario tra i processi che si svolgono «politicamente» nella prima fase e «giuridicamente» nella seconda, mettendo i giudici in condizione di poter condurre un accertamento efficace delle prove e quindi delle responsabilità. Dobbiamo cioè segnalare che siamo disponibili a dare ai magistrati tutto l'appoggio necessario perchè si vada verso l'accertamento della verità.

Questo, se me lo consente, signor Presidente - e concludo - è ancora più necessario perchè non solo sono trascorsi quasi ventun anni dalla strage di Piazza Fontana, ma il 2 agosto si celebrerà - questa parola suona naturalmente molto triste - il decimo anniversario della strage della stazione di Bologna. Noi crediamo che esso debba essere celebrato, seppur in sordina, come *memento* di tutto quello che non è stato possibile fare e che non è stato ancora fatto per accertare la verità e d'altro canto, approvando questo disegno di legge, che nasce dall'iniziativa dell'«Associazione familiari delle vittime» che per prima richiese l'abolizione del segreto di Stato, vogliamo testimoniare il nostro impegno morale a mantenere questa solidarietà fino a che si giunga all'accertamento della verità, fino a che sia possibile ancora perseguirlo e, alla fine, sperabilmente, ottenerlo.

È con queste parole, con queste motivazioni e con questi sentimenti - se me lo si consente - che la Sinistra indipendente esprime il suo favore per questo disegno di legge, sperando che alla Camera si proceda con la adeguata rapidità per far sì che la strage di Bologna abbia almeno questa epigrafe importante dell'abolizione del segreto di Stato sui delitti di strage e di terrorismo. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pontone. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è di estremo rilievo ed è altresì una risposta importante che si dà alla nazione, alle vittime delle stragi ed a coloro che erano stati accusati ingiustamente.

L'abolizione del segreto di Stato era attesa da lungo tempo e da molti e noi del Movimento sociale italiano abbiamo dato in Commissione il nostro voto favorevole perchè era necessario, in quanto avevamo da compiere un dovere politico verso la nostra parte, verso la Destra che è stata sempre accusata ingiustamente, ed un dovere morale nei riguardi di coloro che sono rimasti vittime delle stragi. Dobbiamo, però, dire che si arriva in ritardo, troppo tardi; bisognava muoversi in tempo e prima, quando in tutte le strade d'Italia o su molte di esse si leggevano le scritte: «Ammazzare un fascista non è reato». Bisognava intervenire

allora, quando avvenivano i delitti di Stato, quando c'era la strategia della tensione, quando nasceva la strategia del terrorismo perchè così si voleva da alcune parti e i servizi segreti erano al servizio di questa strategia: essi, che dovevano essere una difesa per la nazione, erano invece un'arma contro la nazione e contro lo Stato.

Tante questioni sono venute fuori dal 1970; tante, tante, e tutte sono rimaste irrisolte. Per colpa di chi? Chi ha voluto che si verificasse quello che si è verificato, chi ha fatto in modo che vi fossero i depistaggi, chi ha fatto in modo che le stragi non venissero alla luce con i loro colpevoli? Chi, ci domandiamo? Ve lo siete mai domandato, voi che siete al Governo, voi che siete maggioranza, voi che tutto potete quando volete? Non ve lo siete sicuramente chiesto. I segreti sono rimasti lì e nessuno ha cercato di svelarli. Le stragi così sono rimaste impunte. La verità è stata fabbricata all'insaputa del popolo e contro il popolo.

Per la strage alla stazione di Bologna, di cui il 2 agosto ricorre il decimo anniversario, non è stata fatta ancora giustizia. Era stata perseguita la cosiddetta pista nera, la pista fascista, fin da quando era stata compiuta la carneficina. L'allora Presidente del Consiglio, ora Capo dello Stato, soltanto poche ore dopo la strage corse in Parlamento per affermare che la strage stessa era stata compiuta dai fascisti. Irresponsabilità? Sicuramente sì. Su cosa si basava una simile affermazione di inaudita gravità da parte del Presidente del Consiglio, oggi Capo dello Stato? Su quali prove? Su quali indizi? Su quali rivelazioni? Su quali sospetti? Su quali indagini? Era mai possibile si fosse indagato in poche ore e si conoscessero già i colpevoli? Come era possibile che un orrendo, terribile, esecrabile misfatto realizzato da mano anonima potesse vedere individuati i responsabili dopo poche ore? Chi fornì allora queste notizie a Cossiga che poi dopo dieci anni è stato costretto a riconoscere che quella di Bologna era stata un'«oscura vicenda»? Questa frase è stata pronunciata all'ufficio di presidenza della Commissione bicamerale per le stragi e il terrorismo il 26 giugno scorso. Cossiga a questo proposito, come pure per la strage di Ustica, ha ammesso ora di essere stato male informato. Ma da chi? Cossiga non lo ha mai detto esplicitamente. Tuttavia, sia per Ustica, che per Bologna, sono stati i servizi segreti che hanno depistato giorno dopo giorno, creando fantomatiche piste nere.

Per la tragedia di Ustica il 27 giugno 1980 le prime informative dei servizi parlavano di una bomba esplosa all'interno del DC-9 Itavia, bomba costituita da un esplosivo contenuto in una valigia trasportata dal cosiddetto terrorista nero Marco Affatigato, tant'è vero che soltanto poche ore dopo che l'aereo era precipitato una telefonata giunse alla redazione di un giornale a nome dei NAR dicendo: «Onore al camerata Marco Affatigato, caduto mentre stava per compiere una missione a Palermo». Però in quell'occasione la pista nera sparì all'improvviso, perchè Affatigato, intuendo che avrebbe potuto essere eliminato dai servizi segreti, telefonò alla madre da Nizza assicurandole che era vivo e che stava bene.

Così come per Ustica, un depistaggio si è verificato anche per Bologna. Oggi la Corte d'assise di Bologna, composta da due giudici togati e da giudici popolari sorteggiati tra coloro che vivono in Emilia Romagna, ha assolto tutti gli imputati, tranne gli alti ufficiali del SISMI

Musumeci e Belmonte, ritenuti responsabili di aver deviato le indagini indirizzandole verso una fantomatica pista terroristica tedesca, francese e italiana. Anche in questo caso si trattava di una organizzazione nera.

Ebbene, debbono essere stati proprio i servizi segreti a indurre l'allora presidente del Consiglio Cossiga a pronunciare quelle assurde frasi e parole in Parlamento; i servizi segreti hanno sempre depistato, hanno seguito sempre una strategia volta a rafforzare il potere politico, così come ha affermato il presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle stragi e sul terrorismo Libero Gualtieri quando, nella sua relazione consegnata come ipotesi di lavoro nel dicembre del 1988 ai commissari, ha detto, senza mezzi termini, che non è possibile che i vertici dei servizi segreti abbiano operato all'insaputa dei vertici politici da cui erano nominati. Per Gualtieri le stragi non sono servite a destabilizzare, ma a stabilizzare chi ha governato e governava in quel momento il paese, dalla strage di Piazza Fontana fino ad oggi. Ma Gualtieri ha detto in fondo che pochi uomini hanno ricoperto sempre gli stessi incarichi chiave per molti anni, nel corso del periodo più nero che abbia attraversato il nostro paese. È mai possibile che questi uomini di governo non siano mai stati messi al corrente dell'attività dei servizi? Non hanno mai avuto dubbi sulla liceità dei loro comportamenti? Non hanno mai chiesto lumi, suggerimenti, documenti nel corso delle indagini per scoprire i responsabili delle stragi?

Quando, nell'ottobre del 1977, venne varata la riforma dei servizi segreti ci trovavamo in pieno periodo di solidarietà nazionale, con Andreotti presidente del consiglio, Francesco Cossiga ministro dell'interno e Ruffini ministro della difesa; una riforma che nei desideri e nelle aspettative di Andreotti, di Cossiga e dei comunisti doveva porre fine ai depistaggi, all'occultamento delle prove e alle deviazioni. Guarda caso, in quella occasione al Sismi - il Servizio per l'informazione e la sicurezza militare - andò il generale Giuseppe Santovito, al Sisde - il Servizio per l'informazione e la sicurezza democratica - il generale Giulio Grassini, al CESIS - che aveva il compito di coordinare l'intera organizzazione dei servizi per l'informazione - fu nominato Walter Pelosi. Ebbene, nonostante il nulla osta del Partito comunista che seguiva la riforma dei servizi con i senatori Ugo Pecchioli e Arrigo Boldrini, tutti e tre questi personaggi risultavano iscritti alla loggia massonica P2. (*Proteste del senatore Boldrini*).

Se mandanti ed esecutori di tutte le infami stragi che hanno insanguinato il paese da Piazza Fontana a Piazza della Loggia, da San Benedetto Val di Sambro ad Ustica per finire con la strage di Bologna e con quella della vigilia di Natale del 1984 sono rimasti nell'ombra e non sono stati individuati, la responsabilità ricade sui servizi, certo, ma soprattutto sui politici che avevano il dovere di controllare la loro azione. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra. Vive proteste del senatore Boldrini*).

La legge che stiamo varando ci offre la possibilità di escludere l'opponibilità del segreto di Stato per fatti, notizie o documenti riguardanti i delitti di strage; non riusciamo a capire perchè venga varata così in ritardo, soltanto oggi, nonostante tutte le sollecitazioni fatte dai vari magistrati che si sono interessati alle stragi. Perchè faceva comodo a chi ha detenuto e deteneva il potere e anche ad alcune parti

politiche che subito dopo la strage si sono appellate ai comitati antifascisti: l'antifascismo ha fatto da collante e da raccordo tra alcuni partiti che erano e che sono all'opposizione ed i partiti di regime. La cosiddetta ragione politica è stata al di sopra della giustizia, è un fatto incredibile ed inammissibile.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue PONTONE). Oggi c'è una coincidenza tra questa legge e la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Bologna; coincidenza sì, ma soltanto perchè probabilmente si è voluto che questa legge fosse portata in Aula ed approvata in questi giorni, probabilmente per dare in qualche modo delle giustificazioni o per fare in modo che ancora una volta la verità non venga fuori.

Ma qualcosa ormai bolle in pentola. Il senatore Gualtieri, presidente della Commissione stragi, proprio ieri ha affermato che: «pezzi dello Stato si sono alleati con gli stragisti». Questa è la verità: pezzi dello Stato, pezzi del Governo, pezzi della maggioranza hanno avuto interesse a deviare, a trasformare, ad allontanare la verità. Il presidente Gualtieri afferma ancora: «qualcuno ha inquinato, deviato, depistato».

La verità sta per venire ormai a galla e noi vogliamo che si faccia verità, vogliamo che si aprano gli archivi. Non sappiamo dare una risposta all'interrogativo se ci sono ancora i documenti o se sono stati già sottratti. La risposta ce l'avremo domani.

È finita comunque una volta per sempre quella che si è definita la strage fascista.

Ieri è accaduto qualcosa di veramente anomalo ma che rientra nella normalità del momento nel quale viviamo: il demoproletario Cipriani si è detto, d'accordo con il senatore Rastrelli, che quella di Bologna non è una strage fascista.

La verità viene a galla. Noi voteremo questo disegno di legge perchè vogliamo giustizia per le povere vittime, la vera giustizia. Vogliamo che i responsabili siano veramente trovati, ma vogliamo anche che coloro che sono in carcere e sono innocenti vengano liberati. La verità l'aspetta il popolo. Questa verità la vogliamo anche noi del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. *(Applausi dalla destra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guizzi. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, come hanno sottolineato i colleghi che mi hanno preceduto, oggi compiamo un atto importante e certamente simbolico approvando in questo ramo del Parlamento un disegno di legge che ha avuto un *iter* complesso. Probabilmente esso ne avrebbe dovuto avere uno diverso, ma

conosciamo le ragioni che ci hanno portato a meditare su questo provvedimento, composto di pochi articoli, ma in qualche misura ampiamente innovatore.

Esso giunge oggi all'esame del Senato e viene discusso forse come risposta emotiva alla sentenza pronunciata dalla Corte d'assise di appello di Bologna e certo in concomitanza con la vigilia - come ella ha voluto, signor Presidente - del 2 agosto, che segna quest'anno il decennale della strage della stazione di Bologna. *(Il senatore Pecchioli si avvicina al senatore Pontone chiedendogli chiarimenti circa l'intervento poc'anzi svolto).*

Credo che nella memoria di tutti siano le tante deviazioni, gli scandali fra cui soprattutto quello del SIFAR, con quegli archivi che - pare - siano stati distrutti. Infine, al termine degli anni '70, nel pieno della eversione terroristica rossa e nera, il Parlamento è comunque arrivato all'approvazione della legge n. 801 del 1977, che rappresentò un approdo importante per la riforma dei servizi segreti. *(Scambio di apostrofi tra il senatore Pecchioli ed il senatore Pontone. Il senatore Pecchioli inveisce contro il senatore Pontone gettando in terra i suoi appunti).*

PECCHIOLI. «Iscritto alla P2» a me?! Buffone!

PONTONE. Non l'ho detto.

PECCHIOLI. Ma io ti prendo a schiaffi!

PONTONE. Pagliaccio! *(I senatori Maffioletti e Vecchi attraversano l'emiclo raggiungendo i banchi della destra. I senatori del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale si dispongono intorno al senatore Pontone. Il senatore Vecchi lancia verso i banchi della destra un oggetto che colpisce al volto il senatore Pozzo).*

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12).

Onorevoli colleghi, esprimo la mia più profonda amarezza per quanto è avvenuto poco fa in quest'Aula; è un fatto che non ha precedenti nella storia recente del Senato e che non avrei voluto vedere accadere qui a Palazzo Madama. A fine seduta, mi auguro che il senatore Pontone possa chiarire in modo inequivocabile il senso delle sue affermazioni, anche sulla base della registrazione stenografica del suo intervento e mi auguro parimenti che il collega Pecchioli possa ritenersi soddisfatto di tali chiarimenti.

Vi è però un secondo fatto che debbo fermamente deplorare; si tratta del ferimento all'occhio del collega, senatore Pozzo che, dopo i primi accertamenti compiuti nel nostro ambulatorio, è stato adesso trasferito all'Ospedale oftalmico per sospetta lesione della cornea.

Dispongo che, attraverso i senatori questori, cui delego questo mandato, siano fatti gli accertamenti indispensabili a chiarire questo grave episodio. L'essenziale è che non siano mai abbandonate in

quest'Aula le regole di correttezza, di serenità, di rispetto reciproco che hanno tradizionalmente caratterizzato la nostra Assemblea. È un augurio che formulo dal profondo del cuore, certo di interpretare il sentimento di tutti i senatori.

Trasmissione da parte del Presidente della Repubblica di un messaggio sui problemi della giustizia

PRESIDENTE. Debbo dare adesso, onorevoli colleghi, lettura della seguente lettera, che mi ha inviato il Presidente della Repubblica in data odierna:

«Onorevole Presidente,

ho l'onore di trasmetterLe il messaggio che ritengo di inviare, per il Suo alto tramite, alle Camere, per sottoporre all'attenzione e all'esame dei Rappresentanti della Nazione alcuni problemi specifici in tema di giustizia.

Come nel testo del messaggio espressamente sottolineo, sono ben consapevole che altri e più gravi sono i problemi che occorre affrontare per avere un complessivo sistema di giustizia che dia risposte pronte, corrette e credibili alle istanze di giustizia e valga a confermare la supremazia del diritto, come valore irrinunciabile del nostro Stato democratico.

Per tale ragione, mi riservo di investire prossimamente il Parlamento, nelle forme e nei modi che saranno ritenuti più idonei e nei tempi adeguati alle esigenze di completezza, del più generale e complesso problema della giustizia, che comprende tra l'altro l'esigenza dell'adeguamento dei mezzi, delle strutture e di tutte le altre condizioni di efficienza.

Le questioni che, per l'intanto, oggi sottopongo con il messaggio all'esame ed alle decisioni del Parlamento, riguardano essenzialmente le garanzie di indipendenza dei magistrati e del giudice quale organo investito della funzione giurisdizionale, fondamento e presidio del nostro Stato di diritto, e sono profondamente convinto che, a ragione della loro specificità e del loro carattere limitato ad aspetti particolari, possano essere affrontate e risolte con immediatezza.

Tali questioni riguardano innanzi tutto l'istituto del trasferimento di ufficio dei magistrati e i problemi, in parte ad esso connessi, della nuova regolamentazione da dare alla responsabilità disciplinare dei magistrati. Il messaggio tocca, inoltre, alcuni aspetti della normativa relativa al Consiglio Superiore della Magistratura, quali la posizione del Presidente della Repubblica nella Sezione disciplinare del Consiglio, la forma e, in particolare, la motivazione dei provvedimenti consiliari che riguardano i magistrati, nonchè l'istituto dello scioglimento anticipato del Consiglio Superiore. Il messaggio sottopone, infine, all'esame del Parlamento gli inconvenienti che possono derivare dall'attuale disciplina processuale in ordine allo spostamento della competenza per i procedimenti a carico dei magistrati e richiama le problematiche emerse di recente in merito alla disciplina dei diritti e dei limiti in tema di libertà di associazione dei magistrati.

La soluzione dei problemi che rimetto alla valutazione dei rappresentanti del popolo sovrano può, a mio avviso, concorrere a realizzare il fondamentale principio della soggezione del giudice solo alla legge e apportare dunque un contributo di rilievo al corretto funzionamento del nostro sistema giudiziario.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia più alta considerazione e profonda stima».

Francesco COSSIGA

Il messaggio trasmesso alle Camere dal Presidente della Repubblica (che è di circa 30 pagine) sarà pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Esso sarà immediatamente stampato e distribuito come Documento I, n. 4, del Senato.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Prima dell'interruzione stava parlando il senatore Guizzi, che ha facoltà di continuare il suo intervento in discussione generale.

GUIZZI. Signor Presidente, torno a ripetere che, dopo le tante deviazioni e dopo i tanti misteri di quei terribili dieci anni della nostra storia - gli anni '70 - la legge n. 801 del 1977 riformò i servizi, come sappiamo. Quella legge si occupò significativamente, ma in maniera incidentale, del segreto di Stato, anche perchè (per questo ho utilizzato l'espressione «significativamente, ma in maniera incidentale») essa rinvia - ed è una costante non soltanto in questo campo - ad una futura riforma organica. Comunque, per quanto incidentalmente, l'articolo 12 della legge n. 801 individua le aree del segreto e al comma 2 dispone che non si può opporre il segreto per fatti eversivi dell'ordine costituzionale. È evidente, signor Presidente, il tentativo, attraverso l'obiettivizzazione della nozione di segreto di Stato, di superare e in pratica di riformare l'articolo 256 del codice penale.

Sappiamo però (e lo sanno soprattutto gli operatori del diritto) le difficoltà non strumentali, bensì oggettive, che si incontrano nel coordinamento di questo articolo con gli articoli 256 e seguenti del codice Rocco. Di qui - ma non soltanto di qui - l'esigenza di un dibattito ampio sulla definizione del segreto di Stato, un'esigenza a cui la discussione in Commissione e in Aula ha risposto, purtroppo, solo parzialmente. Allora, se noi oggi diciamo una parola chiara, almeno per le stragi, siamo però lontani da quella organica revisione della classificazione richiamata in precedenza, tanto più considerando che la materia risulta per alcuni aspetti fondamentali ancora disciplinata da un regio decreto del guardasigilli Grandi: esattamente dal regio decreto dell'11 luglio 1941, n. 1161.

Signor Presidente, nonostante l'impegno che vi è stato in Commissione nella discussione e nell'approfondimento della materia, con il

contributo fondamentale nell'ultima seduta da parte del Ministro guardasigilli, direi che non si può enfatizzare quanto stiamo compiendo oggi, che pure è certamente importante. Con il disegno di legge al nostro esame, rendiamo infatti soltanto esplicito quanto già contiene l'articolo 12, secondo comma, della legge n. 801. Questo disegno di legge comunque, sia pure nella sua stringatezza, serve, servirà e potrà servire, anche se solo in parte, anche perchè – non dimentichiamolo – come ha ricordato da ultimo il collega Pasquino, il segreto di Stato dopo il 1977 è stato opposto dal Presidente del Consiglio a nome del Governo soltanto una volta. Allora evidentemente il punto è certamente un altro, come sappiamo.

Ricordavo all'inizio che in questi giorni ha destato sconcerto – si è anche ironizzato sugli aggettivi e sui sostantivi – la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Bologna per la strage del 2 agosto, che ha completamente rovesciato il verdetto di primo grado, cosicché il crimine resta impunito e i colpevoli sono ancora ignoti. Si registra ancora una volta, come a Brescia, come a Piazza Fontana, come per l'Italicus, una netta divaricazione tra verità storica e verità processuale, perchè vent'anni di stragi da Piazza Fontana in poi sono vent'anni di terribili misteri, ritardi, deviazioni e scontri tra apparati e magistratura.

Non vorrei sollevare altri clamori in quest'Aula tralasciando il tono sereno e distaccato con cui affrontare con oggettività fatti e questioni, ma direi che è emblematico che un «agente provocatore» – signor Presidente, uso volutamente questa espressione antica, *rétro* e *démodé* perchè non saprei usarne un'altra – avesse la fiducia dei familiari delle vittime, sino al punto da diventare avvocato di parte civile, con quel che sappiamo. Ed è allora anche questa una vicenda sulla quale dobbiamo riflettere, anzi non possiamo non riflettere, perchè anch'essa si iscrive nei terribili misteri di vent'anni di stragi.

Un viluppo di eversione fascista, piduista e dei servizi deviati è forse al fondo di tanti fallimenti, con i depistaggi che si ripetono monotonicamente: a Bologna infatti scattano sin dal settembre del 1980 i depistaggi con la pista libanese, poi con quella dei neofascisti nostrani, quindi con quella francese e del KGB e infine con quel pazzesco clamore, tra millanteria e truffa, di un equivoco personaggio, di un avventuriero che fu scovato – forse dovremmo dire fu costruito – in Svizzera.

Credo che bisogna riconoscere le difficoltà che nel corso degli anni i magistrati di Bologna, ma non solo loro, hanno incontrato: non si può tacere, però, che una certa logica politica li ha guidati nelle indagini. Lo diceva, del resto, anche il senatore Pasquino nel suo intervento; questa logica li ha guidati anche nel collegare in un unico complotto imputati variamente coinvolti e nel trasformare in prove una serie di indizi che non erano univoci e convergenti, ma rispondevano esclusivamente al criterio della plausibilità politico-morale. Secondo tale criterio gli imputati erano insomma capaci di compiere l'attentato, o in qualche modo di esserne partecipi, avevano interesse a farlo, potrebbero averlo fatto.

E così ancora una volta, signor Presidente, un processo di strage non approda a nulla. Mi tornano alla mente le parole del sindaco di Brescia all'indomani della seconda sentenza assolutoria, al nulla di fatto per il processo di Piazza della Loggia, quando affermava che dalle

camere di consiglio esce quello che vi è entrato. Noi oggi sappiamo, dopo questa sentenza di appello di Bologna, dopo le tante sentenze che hanno riformato completamente i verdetti di primo grado, che dalla camera di consiglio è uscito quello che vi è entrato.

Certamente non possiamo qui tacere, al di là dell'emozione, al di là del dolore che per taluni è reale e non rituale, di fronte alle distorsioni o di fronte ad alcuni commenti che ci sono stati.

Si è parlato ingiustamente di formalismo esasperato, si è invocata un'esigenza etica: ma quest'ultima va esclusa nella maniera più totale dalla sede giudiziaria, mentre va recuperato - se questo vuol dire formalismo esasperato - il rigoroso rispetto delle regole.

L'esigenza etica deve servire qui, in questa sede, nella sede politica - contro chi ha consentito le collusioni tra pezzi di apparato dello Stato e gli stragisti e certe nomine che non avrebbero dovuto essere fatte e che invece sono state fatte - per cercare di capire che cosa e perchè è avvenuto: è in sede politica che dobbiamo impegnarci. Questo provvedimento è il primo segno di un impegno, sia pure nei limiti che ho cercato di sottolineare.

Oggi esistono condizioni diverse, cadono le barriere: non mi riferisco soltanto alle barriere doganali che cadranno nel 1992, mi riferisco a quel capovolgimento epocale che vi è stato all'Est e che probabilmente consentirà di aprire - certo, dovranno aprirsi! - gli archivi dei paesi dell'Est, senza atti simbolici ma con atti concreti.

Non posso però nascondere alcune mie perplessità sull'apertura - lo sottolineava del resto anche il collega Pasquino - di questi archivi nostrani. La legge n. 801 ha riformato i servizi ma noi sappiamo che non siamo stati capaci di governarli, di scegliere gli uomini, di regolare il rapporto tra l'Esecutivo, gli organi di controllo del Parlamento e i capi dei servizi.

Possiamo tuttavia dire - anche con una punta di orgoglio di questo ramo del Parlamento - che qualcosa in fondo si muove. Lo testimonia certamente il lavoro che sta compiendo la Commissione d'inchiesta sulla strage, sia pure con grandi difficoltà, tra tante contraddizioni, tra tanti distinguo, spesso posta di fronte allo spettacolo - tra il penoso e il grottesco - di quei generali che hanno ricoperto posti di grande responsabilità - parlo di Ustica - che ricordano, almeno a me, «Zeta», quello straordinario film di Costa Gavras in cui si vede l'uscita dalla comune di tanti poliziotti e generali greci con il petto pieno di medaglie.

Qualcosa forse si muove grazie all'impegno di questi colleghi, grazie alla sensibilità del collega Gualtieri che nella IX legislatura ha presieduto il comitato sui servizi di sicurezza e quindi conosce certi meccanismi. Forse per la prima volta nella storia repubblicana la Commissione di inchiesta approderà ad un qualche risultato: me lo auguro.

Intendo esprimere questo auspicio nel momento in cui ella, signor Presidente, ha voluto che, alla vigilia dell'anniversario decennale della strage di Bologna (non potendo immaginare che il processo in Corte d'assise a Bologna terminasse con quella sentenza), vi fosse un segnale da parte del Parlamento repubblicano atto a dimostrare l'impegno dello Stato ad andare a fondo sul versante delle stragi, a non smettere di indagare, a cercare di conoscere, di capire e di accertare la verità.

Credo che questo auspicio possa essere la risposta migliore per il decennale, così doloroso, di un delitto di strage impunito e rimasto senza colpevoli, un decennale che sarà intensamente vissuto dalla città di Bologna e dall'intera collettività nazionale. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Resta ancora da illustrare il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in relazione all'esame del disegno di legge riguardante l'esclusione del segreto di Stato nei procedimenti penali concernenti i reati di strage;

considerando:

che la Corte d'Assise d'appello di Bologna ha affermato la responsabilità penale di alti ufficiali del SISMI per aver ostacolato gli inquirenti nella ricerca della verità per la strage del 2 agosto 1980, che in altri processi, per strage e atti di terrorismo e di eversione, è stata altresì riconosciuta analoga responsabilità di agenti dei servizi di sicurezza e persino del direttore del SISMI;

considerando l'esigenza di accertare le rivelazioni riguardanti l'esistenza di collegamenti tra terrorismo, servizi deviati e loggia massonica P2, nonché i collegamenti internazionali del terrorismo italiano con i servizi segreti stranieri,

impegna il Governo a favorire, per quanto di sua competenza, la sollecita approvazione dei disegni di legge relativi alla riforma della segretezza e dei servizi di sicurezza nonché al rafforzamento del potere di controllo del comitato parlamentare di cui alla legge n. 801 del 1977, e ad assumere ogni iniziativa rivolta a garantire l'integrità delle notizie e dei dati conservati attualmente negli archivi dei servizi di sicurezza, sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio; ad intraprendere altresì ogni azione rivolta ad acquisire informazioni certe presso i servizi di sicurezza dei paesi dell'Est e degli Stati Uniti perchè finalmente sia fatta luce sulle trame eversive e terroristiche e sulle complicità interne ed internazionali e nel frattempo sia garantita la massima trasparenza nell'azione degli organi dello Stato rivolta all'accertamento della verità.

Impegna a tal fine il Governo ad operare per la revisione della Convenzione di Vienna e di tutti i Trattati perchè siano esclusi privilegi ed immunità diplomatiche per i delitti di strage, sequestro di persona e dirottamento aereo a scopo di terrorismo».

9.1-135-1663.1

PECCHIOLI, MAFFIOLETTI, PASQUINO, ONORATO, IMPOSIMATO, TEDESCO TATÒ, MACIS, GALEOTTI

Il senatore Maffioletti ha facoltà di illustrarlo.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, questo ordine del giorno si illustra da sè per l'evidenza delle motivazioni e della parte propositiva.

Voglio soltanto aggiungere che, vista l'ampiezza del numero delle firme raccolte, il senso fondamentale di tale documento è quello di impegnare il Governo a proseguire nell'*iter* che la Commissione affari costituzionali ha delineato considerando i reati di strage in rapporto al terrorismo ed in rapporto al segreto di Stato, a proseguire cioè l'impegno ad esaminare i disegni di legge relativi uno alla riforma del segreto di Stato, l'altro alla riforma dei servizi di sicurezza.

Consideriamo essenziale tale impegno e nell'ordine del giorno si dice che occorre assumere ogni iniziativa, in attesa che si faccia luce sugli archivi dei servizi segreti, per garantire che le notizie e i dati vengano acquisiti e rimangano agli atti e perchè siano intraprese tutte le azioni relative ai contatti internazionali (soprattutto con i paesi dell'Est e con gli Stati Uniti, ma comunque senza limiti), in modo che si possano conoscere ulteriori elementi in possesso dei paesi stranieri per fare così piena luce su trame eversive che non si devono giovare neppure delle coperture diplomatiche riconosciute da trattati internazionali.

È questo il senso dell'ordine del giorno che proponiamo all'attenzione del Senato e che consideriamo importante perchè occorre far luce sulle trame che hanno angosciato la vita democratica del nostro paese. Si tratta di un documento che accompagna il disegno di legge al nostro esame, il quale giunge forse tardivamente in quest'Aula, ma non può essere isolato da un impegno più generale e più specifico, nello stesso tempo, nella lotta contro il terrorismo che noi delineiamo con alcune indicazioni precise in questo ordine del giorno di cui chiediamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, aggiungerò pochissime cose a quelle che sono state dette e che hanno dato a questo dibattito un taglio ed un'ampiezza rilevanti. Nel corso della discussione, peraltro, sono stati inseriti argomenti e disquisizioni che si collocavano al di fuori della materia che forma oggetto della deliberazione che siamo chiamati ad assumere. Mi rendo conto che ciò era inevitabile, coinvolgendo questa materia in qualche misura il più vasto discorso degli apparati di sicurezza, dei rapporti tra gli Stati e delle indagini su fenomeni che si sono verificati in questo paese soprattutto negli anni '70. Vorrei, però, far notare al senatore Imposimato - mi sembra doveroso anche per ragioni di precisione, di chiarezza del dibattito - che tutto il suo discorso è riferito ad episodi verificatisi prima della legge del 1977, legge che già in quella sede dichiarò non opponibile il segreto di Stato nei fatti di eversione dell'ordinamento costituzionale, senza peraltro - e questo è l'aspetto cui noi oggi poniamo rimedio - determinare in modo omogeneo e conseguente le procedure e quindi il rapporto nei confronti del giudice in materia di gestione del segreto. Però, come è stato ricordato, il segreto di Stato, dopo la legge n. 801 del 1977, è stato opposto una sola volta e, come tutti sanno, in una vicenda che non aveva nulla a che vedere con l'eversione, le stragi o atti di terrorismo, poichè era una vicenda di ben altro segno, quella ENI-Petromin.

Quello fatto dal senatore Imposimato è un discorso datato precedentemente alla riforma dei servizi e che quindi solo in misura debole è collegato all'argomento che oggi era in discussione.

IMPOSIMATO. Stavamo spiegando le ragioni dell'impunità delle stragi.

MAZZOLA, *relatore*. Debbo dire, poi, al collega e amico Boato, che ha fatto come sempre un discorso assai interessante avendo ricoperto negli «anni di piombo» posizioni che gli hanno consentito di partecipare a dibattiti parlamentari e di essere presente con varie iniziative, che anche io sono convinto che le radici del terrorismo italiano non vadano ricercate esclusivamente all'estero e che il terrorismo italiano non è certamente la RAF e non ha mai fatto operazioni del tipo di quella del sequestro dei membri dell'OPEC a Vienna. Ritengo quindi anche io che la verità sugli «anni di piombo» è difficile immaginare possa essere rintracciata aprendo gli archivi di Bucarest o di Praga, anche se devo dire - se la memoria non mi inganna - che il capo dei servizi segreti cecoslovacchi, generale Sejna, fuggito negli Stati Uniti d'America intorno agli anni 1977-78 (non ricordo esattamente) portò con sé una serie di notizie, di documentazioni che dimostravano come i servizi cecoslovacchi avessero agito per un certo periodo di tempo come *longa manus* del KGB, o meglio ancora del quarto direttorato del KGB che era quello addetto alla destabilizzazione internazionale, e come attraverso questo collegamento dei servizi cecoslovacchi si era cercato di attivare la destabilizzazione in una serie di paesi dell'Occidente, tra i quali l'Italia.

È vero, quindi, che vi erano radici certamente riconducibili a nostri fatti interni, su cui tante volte abbiamo discusso e che sono ormai in una certa misura oggetto di una indagine socio-politica approfondita, però è altrettanto vero che qualcosa dall'estero veniva, ritengo anche da parte di altri versanti dello schieramento internazionale, i quali in quel gioco di doppiezze che contraddistingue il «grande gioco» potevano essere quanto meno interessati a vedere come quello che era ritenuto il «ventre molle» dell'Alleanza atlantica, cioè l'Italia, poteva reagire o non reagire a questi fatti di destabilizzazione e in che misura poteva salvare o non salvare la propria dimensione democratica, i propri assetti politici, la propria permanenza nell'Alleanza atlantica.

Sono fatti che da lungo tempo alimentano dibattiti, discussioni e che verranno in qualche misura meglio chiariti quando, come anche io auspico, verranno aperti tutti gli archivi, ma questa legge rappresenta un contributo a che ciò avvenga, perchè l'apertura di un archivio può avvenire solo quando vengano rimossi, come in questo caso, gli ostacoli ad ottenere che in determinati casi alcune notizie siano non più coperte dal segreto. Ritengo quindi anch'io che questo sia un fatto importante e credo che il contributo che diamo oggi sia importante.

Non entrando nel merito dell'incidente che si è verificato e non riferendomi alla frase che ha determinato tale incidente, credo che il collega Pontone vorrà spiegare e vorrà chiarire che quando parla di «pezzi dello Stato», «pezzi del Governo» e «pezzi della maggioranza» che si sono alleati agli stragisti, non riporta l'opinione del presidente

Gualtieri, ma ne dà una interpretazione che io respingo nel modo più fermo ed assoluto: dire che pezzi del Governo, pezzi delle maggioranze abbiano contribuito ad allearsi con gli stragisti negli anni difficili del terrorismo, è una affermazione che non esito a definire infame. (*Vivi applausi dal centro*).

Questo può essere avvenuto per pezzi di servizi deviati, ma certamente non è affermabile che possa essere avvenuto per pezzi del Governo o della maggioranza.

FLORINO. E Montorzi?

MAZZOLA, *relatore*. Siccome anche io personalmente ero un «pezzo di Governo» in quella vicenda, ho il diritto ed il dovere di dire quello che sto dicendo.

FLORINO. Che dice di Montorzi? Chi dirigeva le operazioni?

MAZZOLA, *relatore*. Credo che il Senato faccia oggi un'operazione importante credo che dobbiamo cogliere l'invito del presidente Gualtieri e approvare il provvedimento, chiedendo alla Camera di approvarlo prima del 2 agosto, dando così un contributo importante.

Sull'ordine del giorno presentato dal senatore Maffioletti, esprimo parere favorevole e ringrazio l'Assemblea per l'attenzione che mi ha prestato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il numero e la durata degli interventi che si sono svolti questa mattina sono stati indubbiamente proporzionati all'importanza dei dolorosi temi (vicende criminose e vicende giudiziarie) che sono alla base di quei delitti di terrorismo e di strage che sottostanno in una lunga, terribile e angosciosa sequenza, ai temi processuali riguardanti le prove e le procedure sui delitti stessi, oggetto del provvedimento odierno. Inoltre, essi sono anche proporzionati all'importanza rappresentata dal fatto, rilevato dal senatore Boato, che è la prima volta - così crediamo - che un disegno di legge di iniziativa popolare, sia pur antico di sei anni - come pure è stato ricordato - e anche se congiunto a due importanti iniziative parlamentari, vede un accoglimento da parte del Parlamento. Dico da parte del Parlamento perchè non dubito che al Senato dovrà far seguito sollecitamente una approvazione della Camera dei deputati.

Viceversa, non mi sembra che gli interventi, per numero ed ampiezza, siano proporzionati ai temi posti dal disegno di legge in se stesso, proveniente dalla Commissione e sul quale, dopo i chiarimenti della settimana scorsa in Commissione, non vi sono eccezioni di sorta: non vi sono stati, non vi sono, nè sono emersi, durante la discussione che ho avuto l'onore di ascoltare questa mattina, dissensi, nè ombre. Ecco perchè il Governo, pienamente d'accordo su questo con il relatore e con il senatore Gualtieri, che ha voluto, con la brevità del suo

intervento, sottolineare questo aspetto dell'urgenza, non ha che da raccomandare che con grande rapidità possa essere approvato nella sua interezza questo provvedimento che, effettivamente, anche se in ritardo, come è stato detto (e io sono stati tra i testimoni del travaglio della IX legislatura), tuttavia finalmente arriva.

Come è noto, esso corregge due articoli nel congegno che è stato realizzato in Commissione con il pieno assenso del Governo: uno del codice di procedura penale, l'altro delle disposizioni di attuazione; il codice viene corretto anzitutto nel senso che vengono aggiunti ai reati commessi per finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale anche i delitti di terrorismo, che non necessariamente possono essere sempre inquadrati nell'ambito dell'eversione dell'ordine costituzionale, trattandosi spesso di episodi di terrorismo internazionale e che per questa ragione potrebbero qualche volta soggiacere all'atteggiamento della giurisprudenza che vuole per l'eversione dell'ordine costituzionale l'offesa ad un interesse interno dello Stato. Quindi, sotto l'aspetto del terrorismo, è stata eliminata ogni possibilità di dubbio ed esso viene incluso nei reati per i quali vi è l'esclusione dell'opposizione del segreto di Stato nel codice di procedura penale. Secondo, la stessa estensione vale anche per i reati di strage, cui si riannodano in modo particolare il disegno di legge di iniziativa popolare e le altre proposte originarie. Si tratta, dunque, di una modifica di diritto sostanziale di grande importanza. Questo è il contenuto essenziale del provvedimento al nostro esame, vale a dire l'esclusione dell'opposizione del segreto di Stato per i delitti di terrorismo e di strage, che dunque si aggiungono a quelli di eversione dell'ordine costituzionale, già previsti nell'articolo 204 attuale.

Vi è poi un'altra disposizione, anch'essa ovviamente di carattere processuale, che viene modificata ed è quella contenuta nell'articolo 66 delle norme di attuazione. Secondo me, questa disposizione era perfetta, assolutamente corretta e chiara, ma, per dirimere dei dubbi, delle perplessità, delle zone d'ombra - così furono chiamate in Commissione - si è, con il pieno consenso di tutti i Gruppi, precisato che la conferma dell'opposizione del segreto di Stato viene fatta dal Presidente del Consiglio al giudice con atto motivato, mentre per il resto la procedura rimane quella che il codice di procedura penale e le norme di attuazione avevano già chiaramente esplicitato. Si tratta di una procedura che a noi sembra estremamente chiara e del resto mi richiamo anche ad alcuni degli interventi svolti in quest'Aula. In sostanza, il Presidente del Consiglio non può più opporre il segreto di Stato quando si tratta dei delitti che ho prima menzionato, ma può farlo solo rilevando che il documento o l'esame testimoniale richiesto non concernono qualcuno di tali delitti. Solo su questo si può sviluppare un conflitto di valutazioni tra il magistrato ed il Presidente del Consiglio e tale eventuale conflitto ha il suo sbocco naturale, da parte del giudice che non accetti questa valutazione del Governo, con la proposizione di un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, risolvibile dalla Corte costituzionale, e, d'altra parte, ha il suo sfogo nell'obbligo - per questa parte l'articolo 16 della legge n. 801 rimane immutato - che il Presidente del Consiglio ha di rendere conto al Comitato di controllo per i servizi della presa di

posizione assunta e nella responsabilità politica che, attraverso il filtro della Commissione parlamentare, può portare il Presidente del Consiglio a rispondere dinanzi al Parlamento del suo atteggiamento, in ipotesi diverso da quello ritenuto giusto dal giudice.

Si tratta, dunque, di un sistema che a me pare armonico, che tale è sembrato all'unanimità della Commissione e che non dovrebbe dare luogo ad inconvenienti nella pratica e negli sviluppi ulteriori in una materia che è così agitata e difficile, come la nostra travagliata storia recente e meno recente dimostra.

Signor Presidente, avrei voluto poter ringraziare alla stessa stregua, nominativamente, tutti gli intervenuti, ossia i senatori Pollice, Imposimato, Gualtieri, Boato, Pasquino, Pontone e Guizzi, in una atmosfera meno turbata di quella che si è purtroppo verificata questa mattina; lo faccio, tuttavia, in ogni caso, rilevando l'aspetto positivo rappresentato dal fatto che sul provvedimento, malgrado tutto, si è mantenuta la pienezza dei consensi e l'assoluta unanimità del Senato ed è questo, in definitiva, quello che conta più di ogni altra cosa. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

SPECCHIA. Voglio sapere perchè il capogruppo Pecchioli, che ha aggredito il collega Pontone, non è stato espulso dall'Aula!

PRESIDENTE. Abbia pazienza, è una decisione che ho già preso io.

SPECCHIA. Ma io voglio sapere!

PRESIDENTE. Lei non deve sapere nulla. Ho deciso...

SPECCHIA. Io devo sapere e non accetto la sua decisione.

PRESIDENTE. Se non l'accetta, faccia quello che vuole. Ho concordato con il suo Capogruppo...

SPECCHIA. Il collega Fiorino era stato sbattuto fuori dall'Aula per lo stesso comportamento. Siamo stati aggrediti e lei ha visto tutto.

PRESIDENTE. Ci sarà un chiarimento a fine seduta. Non sbatto fuori nessuno, perchè in precedenza ho sospeso la seduta avvalendomi del Regolamento, dopo di che ho chiesto che avvenga un chiarimento a fine seduta, in quanto l'accusa di appartenere...

SPECCHIA. Noi siamo senatori come gli altri.

PRESIDENTE. Senatore, abbia pazienza, non mi dia lezioni su come fare il Presidente.

SPECCHIA. La lezione gliela do!

PRESIDENTE. No, non mi dà nessuna lezione, lei!

SPECCHIA. Invece sì!

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine!

SPECCHIA. Il senatore Pontone è stato aggredito e lei aveva il dovere di mandare fuori dell'Aula il capogruppo Pecchioli. Se fosse stato un senatore missino, sarebbe andato fuori (*Vive proteste dei senatori Sanesi e Visibelli*).

PRESIDENTE. Su questo sono in corso accertamenti.

MOLTISANTI. È un fatto di giustizia.

SANESI. Avete ancora paura...

PRESIDENTE. A fine seduta sarà chiarito il senso di queste parole, anche sulla base della resocontazione stenografica. Se non è stato detto...

SPECCHIA. Ma quale resoconto stenografico! C'è stata un'aggressione in piena regola!

VISIBELLI. Forse sul resoconto stenografico ci sarà scritto che il presidente Pecchioli è venuto fin qui ad aggredire il senatore Pontone?

PRESIDENTE. Invito il Ministro ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si pronuncia favorevolmente. Sono state introdotte delle modifiche che al Governo sembrano accettabili e sul testo così definito il Governo si pronuncia favorevolmente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 204. - *Esclusione dal segreto.* - 1. Nei procedimenti penali non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonchè i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».

È approvato.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perchè il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul segreto di Stato viene all'esame dell'Aula in un momento particolarmente delicato della vita politica italiana, in un momento in cui tornano ombre inquietanti, come ha notato giustamente anche il Presidente della Repubblica, per informazioni varie diffuse altresì da un servizio radiotelevisivo pubblico, che dovrebbe essere più responsabile verso il Parlamento e il Governo.

Il clima politico da continua caccia alle streghe, i giochi di spregiudicati giocatori che mettono il mostro in prima pagina senza essere sottoposti all'onere della prova nuocciono alla credibilità delle istituzioni e certamente non giovano alla democrazia. Abbiamo sentito in questi giorni chi ha parlato di legame tra i nostri brigatisti rossi e i paesi dell'Est; c'è chi ha teorizzato che il terrorismo in Italia sia stato alimentato dalla CIA con il supporto della P2 e di Licio Gelli, chi ha teorizzato di trame politiche che avrebbero attraversato gli uffici giudiziari, spingendo chi dovrebbe ricercare la verità a confezionare verità politiche utili oggi a uno, domani all'altro.

Viviamo certamente in uno Stato in cui si respira un clima di irresponsabilità diffusa, un clima di sfiducia. Il ripetersi di assoluzioni in appello solleva pesanti interrogativi sul modo con cui in istruttoria o in primo grado si sono acquisite le prove. Le conclusioni della Corte di assise di appello di Bologna, che tante polemiche hanno sollevato, sono la dimostrazione di come la fragilità di certi procedimenti genera incertezze, alimenta dubbi, provoca sfiducia.

Dopo dieci anni dalla strage di Bologna non abbiamo prove per condannare i responsabili, così come per la tragedia di Ustica non siamo in grado di chiarire all'opinione pubblica il mistero di quella sera di giugno.

Il paese che ha vissuto tumultuosamente la modernizzazione di questi ultimi 20 anni sta attraversando una crisi culturale e politica che deve fare riflettere se vogliamo affrontare la crisi delle ideologie e rimuovere le cause di un malessere profondo ormai avvertito da tutti.

Noi socialisti democratici abbiamo, nella nostra storia passata, sperimentato cosa significa giustizia politica, essere colpiti senza che siano date rigorosamente le condizioni che giustificano le condanne e pertanto anche per formazione intellettuale e politica ci rifiutiamo di accettare teoremi e sillogismi fanatici che suonano un'offesa alla dignità della persona umana e alla vera ricerca della libertà.

Gettare discredito gratuito inventando posizioni, falsando contenuti anche attraverso «comunicazioni facili» significa calpestare i valori essenziali di una collettività civile che non vuole imbavagliare nessuna coscienza, ma non può inventarsi sull'ara delle falsità nessuna vittima sacrificale.

Il Governo dovrà offrire al Parlamento tutte le possibili informazioni sull'attività della loggia P2 e sui legami internazionali di essa e dare risposte serie a tutti gli interrogativi inquietanti sollecitati dalla trasmissione del TG1.

L'Italia è in grado oggi di capire il significato dei tragici avvenimenti che hanno caratterizzato l'evoluzione della nostra vita democratica negli ultimi venti anni di storia, gli italiani non cercano lo *scoop* senza prove e si identificano nella figura nobile di Cossiga nel chiedere prove certe e non certamente informazioni tendenziose.

A oltre dieci anni dall'approvazione della legge del 24 ottobre 1977, n. 801, che si proponeva la riforma dei servizi di sicurezza e l'istituzione di un organismo di controllo parlamentare su questi delicati apparati, le nuove regolamentazioni del rilievo processuale del segreto politico militare e la delimitazione in modo rigoroso e costituzionalmente corretto di materie coperte dal segreto, ci si rende conto che il bilancio è un po' deludente.

Il coinvolgimento di qualche responsabile dei servizi di sicurezza in assurde vicende ed i numerosi interrogativi rimasti senza risposta su alcuni inquietanti casi, e non ultimo il caso di Ustica, rivelano l'aspetto più insoddisfacente del quadro normativo per quanto attiene l'ambito di applicazione del segreto di Stato. L'abolizione del segreto di Stato non può non farci riflettere, dunque, sull'analisi della storia di questi ultimi anni, caratterizzati dalla strategia della tensione, dalla lotta armata, da numerose stragi, da quella di Piazza Fontana all'Italicus, fino alla strage di Bologna. Troppi interrogativi irrisolti, troppi elementi raccolti e poi regolarmente smentiti.

Oggi il problema del segreto di Stato deve porsi in termini nuovi e deve, specialmente per quanto riguarda i problemi della ricerca scientifica e tecnologica, evitare ogni militarizzazione della scienza ed assumere invece un volto più nuovo e più moderno.

Il disegno di legge al nostro esame all'articolo 1 modifica l'articolo 204 del codice di procedura penale e dispone che non possono essere

oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 del codice stesso, fatti, notizie, o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale.

Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice; dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 è sostanzialmente integrativo delle prescrizioni previste dall'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Esprimo il nostro consenso al disegno di legge oggi all'esame dell'Aula nella convinzione che solo il potenziamento dei poteri di controllo, in sede politica sul segreto di Stato, può giovare alla democrazia ed auspichiamo l'approvazione anche alla Camera prima del 2 agosto per dare al paese, a 10 anni dalla strage di Bologna, un messaggio ed una speranza. (*Applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge giunge all'approvazione del Senato, dopo la novità introdotta dall'articolo 204 del codice di procedura penale, per completare una disciplina assai carente e dopo tanti anni di insistenza da parte del nostro Gruppo per vincere resistenze, ostacoli che si sono manifestati nella maggioranza e nel Governo sin dal 1984.

Si giunge a questo risultato unanimemente - questo è un fatto positivo - il che mostra la fondatezza di questa lunga e tenace insistenza per quanto riguarda il divieto di opposizione del segreto di Stato nei delitti di strage e di eversione terroristica, dopo le drammatiche esperienze giudiziarie che hanno visto come la gestione del segreto sia entrata in conflitto con l'accertamento giurisdizionale della verità dei fatti. Una verità troppo spesso oscurata: fatti che sono rimasti impuniti; mandanti che sono rimasti sconosciuti o quasi; fatti che sono riconducibili nell'area del terrorismo rosso e a quella del terrorismo nero. Ma non v'è dubbio che proprio l'area del terrorismo nero è sfuggita di più all'accertamento della verità.

Da ultimo la sentenza di Bologna, che non esprime soltanto l'impotenza della giustizia, ma solleva domande inquietanti, anche nel merito. Non è solo una questione di ritardo, quando si assolve in appello e si condannano invece gli ufficiali dei servizi di sicurezza e i quattro neofascisti imputati di banda armata. Ancora una volta depistaggi, inquinamenti e intralci sono venuti alla luce, operati da quei servizi che dovrebbero tutelare la sicurezza del paese.

Si tratta di frammenti dei servizi, di spezzoni dei servizi deviati; ma questo deve essere accertato e deve portare al riesame della legge che riguarda i servizi segreti.

Sappiamo che le compromissioni vi sono state. La sentenza di Bologna anche su questo pone l'unico punto fermo. Vi è una

inadeguatezza del controllo parlamentare; questo controllo è stato finora racchiuso nel circuito politico. Con questo disegno di legge si può, invece, ristabilire il pieno controllo giurisdizionale.

Ma occorre ben altro, oltre questa legge: occorre rendere più penetrante l'intervento del comitato parlamentare soprattutto per quanto riguarda i delitti di eversione. L'interesse dello Stato deve stare sempre dalla parte della verità e non del segreto. Nulla è superiore all'interesse alla verità dinanzi alle trame eversive e terroristiche.

Non basta una legge, occorrono altresì diverse condizioni politiche, una revisione non solo delle strutture dei servizi, ma anche della disciplina del segreto - abbiamo detto -, perchè rimanga traccia nell'attività dei servizi, con diverse graduazioni, temporali, della vigenza del segreto e delle condotte che hanno generato la «segretazione», per garantire controlli preventivi e successivi.

L'impegno nostro, quindi, è quello di proseguire senza indugio nell'esame delle parti che ancora devono essere esaminate dal Senato e che sono coperte da nostre proposte di legge. Noi sollecitiamo anche proposte da parte del Governo, comunque rivendichiamo, da parte del Governo soprattutto un'inversione di rotta. È urgente che il Presidente del Consiglio collabori a tutto campo, che si aprano gli archivi, si faccia luce finalmente sull'intreccio terrorismo-eversione nera-loggia P2 - servizi deviati - rapporti con la CIA e con i paesi dell'Est europeo.

Questi sono i punti scottanti che sono venuti avanti e noi siamo stati sempre dalla parte di chi voleva l'accertamento della verità, noi siamo sempre stati contro gli insabbiamenti e ora, dopo Bologna, dobbiamo esprimere il nostro allarme e la nostra inquietudine.

Dobbiamo andare avanti, ma occorre creare nuove condizioni politiche. Se una parte dello Stato ha tradito la sua funzione di giustizia e di garanzia, dobbiamo superare - mi pare - resistenze grandi che ancora sussistono, vincere connivenze e segreti. Dobbiamo cambiare strutture, certo, rinnovarle profondamente se occorre, ma dobbiamo soprattutto cambiare la volontà politica: un impegno coerente e fattivo occorre a questo punto.

Siamo arrivati alla ricorrenza della strage alla stazione di Bologna, ma dobbiamo pensare che siamo arrivati con ritardo, dobbiamo riflettere sul fatto che siamo arrivati con l'angoscia che viene dalla consapevolezza che non si è fatta ancora luce su quella grave strage; e non si è fatta luce su tante stragi ascrivibili al terrorismo nero. Che Stato è questo - ci possiamo domandare -, se la democrazia non penetra nelle riserve di un potere occulto, sottratto al controllo del Parlamento e dell'opinione pubblica? Che Stato democratico può essere questo, quando un terzo dell'Italia è dominato dalla grande criminalità che detta legge, quando le stragi nere rimangono impunte ed onnipresente in tutti questi delitti eversivi è la mano nera dei servizi deviati?

FLORINO. La mano rossa!

MAFFIOLETTI. Ecco, la questione che non è governabile, nè risolvibile con un atto riparatore. E questa legge non deve significare un atto riparatore, essa deve inserirsi invece in una nuova condotta politica; seppure giunge in ritardo, deve essere diretta ad offrire nuove

garanzie. Questa legge pone il divieto del segreto di Stato, il segreto di Stato diventa illegale per quanto riguarda i delitti di stampo eversivo. Occorre un impegno - noi riteniamo - delle migliori forze di cui dispone il Parlamento, occorre una mobilitazione trasparente e coordinata di tutti gli organi dello Stato, anche in campo internazionale.

Non vi può essere - riteniamo - alleanza militare o logica di potenza o ragione di opportunità politica o convenienza di coperture che possa sovrapporsi al corso della giustizia, che possa negare ad una paese attonito e scosso da tante impunità e connivenze, rivolte a fini destabilizzanti, la verità, la conoscenza di tutti gli elementi del vasto intreccio del terrorismo e dell'eversione, in cui è implicata anche una parte dei servizi segreti. È un problema che investe alleanze militari, trattati segreti - come noi abbiamo specificato nell'ordine del giorno - clausole di convenzioni internazionali.

Tutto questo offre uno scenario in cui occorre soprattutto cambiare la logica che ha dominato gli anni '60 e '70, che hanno visto l'inquinamento e la corruzione della verità ad opera di una malintesa «ragion di Stato» sino a compromettere le basi democratiche e ad inficiare l'indivisibilità della giustizia e della verità, l'indissolubilità del rapporto tra giustizia e democrazia a tutto campo.

Ecco, colleghi senatori, quale è lo spirito con il quale noi approviamo questo disegno di legge. Siamo cioè consapevoli che occorre una vasta opera, un nuovo indirizzo per imprimere slancio al perseguimento della verità e perchè, mentre si aprono gli archivi dell'Est, si faccia luce anche nei nostri archivi e il Governo prenda iniziative tempestive affinchè nessun elemento sfugga all'accertamento, compresi quelli che tuttora sono in possesso dei servizi segreti. Questo è il senso dell'ordine del giorno che noi abbiamo posto all'attenzione del Senato e che mi pare è stato accolto con grande consenso.

Oggi si compie un solo passo: ben altri passi dovremo compiere con quanti vogliono cambiare rotta, svelare i misteri, rilegittimare con ciò lo Stato, rendere non soltanto giustizia ai morti e alle vittime innocenti, ma garantire basi sicure alla libertà, sconfiggere i poteri occulti e le trame nere per cui non possa convivere in questa Repubblica un potere occulto ed eversivo, perchè occorre invece che la democrazia si fondi sulla verità e trionfi su ogni trama eversiva. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GRANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, prendo la parola per dare conto del voto positivo che il nostro Gruppo darà su questo significativo provvedimento.

Il Gruppo della Democrazia cristiana esprime piena soddisfazione per questa decisione che cade in un momento particolarmente importante. Sappiamo bene che si tratta di una decisione limitata, che integra nel nostro ordinamento tutte le possibilità di far luce anche evitando il ricorso al segreto di Stato su episodi gravissimi come quelli

del terrorismo e delle stragi. La nostra adesione è politicamente convinta e io, in particolare, sono lieto di questo avvenimento perchè due anni fa ho avuto l'onore, in un discorso pronunciato a Brescia in occasione dell'anniversario della strage di Piazza della Loggia, di accogliere l'invito che venne fatto in quel periodo dalle famiglie delle vittime ad adempiere a questo dovere parlamentare.

Siamo convinti, come ha detto il relatore, che le possibilità di agire su questo terreno erano già implicite nella nostra legislazione a partire dal 1977 e che peraltro il Presidente del Consiglio non ha mai usato il segreto di Stato in ordine a questa materia. Tuttavia, vorrei far notare ai colleghi Guizzi e Pasquino, che sono intervenuti con osservazioni molto pertinenti su questo punto, che rendere esplicita tale possibilità in un momento come quello che stiamo vivendo ha un significato del tutto particolare, un significato umano e politico, oltre che normativo e determina anche una completezza del nostro ordinamento che non può essere sottovalutata.

Penso che si possa dire, molto semplicemente, che abbiamo ora uno strumento in più, uno strumento più preciso e più chiaro per fare luce su avvenimenti che minano gravemente la fiducia nei confronti delle nostre istituzioni. Resta, certamente, il problema di fondo che è quello di procedere con più decisione nell'inestricabile foresta della catena di stragi che ha insanguinato da decenni il nostro Paese in modo da rendere giustizia alle vittime, alle famiglie delle vittime e ai cittadini che si interrogano con inquietudine sulla solidità delle nostre istituzioni repubblicane nel resistere alle violenze e all'eversione.

Non è casuale, né fuori luogo, che molti colleghi abbiano sottolineato, secondo me giustamente, il valore di questa decisione all'indomani della sentenza del processo d'appello di Bologna. Anche qui dobbiamo essere misurati ma molto precisi nelle nostre constatazioni. Non possiamo ignorare che nel Paese, di fronte a questa sentenza, ci sono stati sentimenti di inquietudine, di protesta, di indignazione, anche se sappiamo che i sentimenti popolari sono una cosa da guardare con molta prudenza quando si tratta di fare giustizia. Ciò nonostante, credo che si debba respingere la sgradevole tesi, emersa fuori di qui, che ha cercato di accreditare uno scarso senso dello Stato, come se alla base di questi sentimenti di protesta o di indignazione ci fosse quasi un desiderio di avere delle sentenze compiacenti.

Questo atteggiamento sarebbe del tutto sbagliato: non è la sentenza l'oggetto della polemica ma il bisogno di rendere più trasparente, più efficace, più rapido il procedimento della giustizia su drammatici avvenimenti di così grande rilevanza. Del resto il Presidente del Senato poc'anzi, nel trasmettere la lettera del Capo dello Stato, ha sottolineato autorevolmente anche in questa sede il bisogno di dare al nostro ordinamento e all'apparato giudiziario maggiore efficacia. Non commettiamo, onorevoli colleghi, l'errore di determinare artificialmente una spaccatura nel paese, come se non esistesse un diffuso senso del diritto o si ignorasse che, tra l'altro, le sentenze sono sempre pronunciate nel nome del popolo italiano e come tali devono essere assolutamente rispettate. È però evidente che lo strumento adottato tempestivamente dal Senato, in un momento come questo, può contribuire ad accelerare gli sforzi in atto per fare giustizia e rafforzare

l'azione per raggiungere obiettivi di verità che sono nei sentimenti di tutti.

Desidero dare atto al presidente Gualtieri della importante decisione, presa nella riunione di ieri della Commissione bicamerale, di partire dall'esame di tutte le sentenze in materia di terrorismo e di strage, in particolare di quelle passate in giudicato, per trarre elementi anche in ordine alle proposte da fare al Parlamento ed al Governo, al più presto possibile, per quanto attiene l'aspetto delicatissimo delle deviazioni dei servizi segreti. Anche questo è un passo in avanti che dobbiamo sottolineare positivamente perchè abbiamo bisogno di rendere assolutamente trasparenti le nostre istituzioni. È anche apprezzabile che, in questa sede, il presidente Gualtieri sia tornato ad esprimere l'auspicio unanime della Commissione bicamerale che questo provvedimento venga approvato possibilmente, nel rispetto dell'autonomia dell'altro ramo del Parlamento, entro il 2 agosto anche da parte della Camera.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ecco le ragioni per cui esprimiamo il nostro convinto parere positivo su questo disegno di legge. Certamente è un segnale, un segnale soltanto, niente di più. Sappiamo bene che, se manca la volontà politica, anche gli strumenti più efficaci sono impotenti di fronte alla necessità di sciogliere alcuni nodi. Ma con il nostro voto diamo pur sempre un segnale importante di una significativa dimostrazione della capacità delle nostre istituzioni, in particolare del Parlamento, di reagire al rischio di una sfiducia corrosiva che può colpire lo Stato democratico ed i suoi ordinamenti. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il paese viene da anni e da giorni in cui ha patito, ha sofferto con indignazione e con fremiti un'esperienza per cui i delitti del terrorismo rosso sono stati svelati e sconfitti sul piano giudiziario e i delitti del terrorismo nero e dello stragismo sono rimasti impuniti. Questa è l'esperienza sconvolgente del nostro paese, della nostra democrazia.

Mi sembra di poter dire che vi sono delitti politici che sono espressione della sovversione sociale davanti ai quali le istituzioni della polizia e della magistratura hanno armi sufficienti e riescono a fare giustizia. Ci sono delitti che sono invece espressione del potere, che vengono dall'alto nella misura in cui gli altri venivano dal basso, davanti ai quali la magistratura e la polizia non hanno poteri. Poichè si devono applicare anche per i delitti del terrorismo nero, per i delitti dello stragismo, per i delitti che vengono dall'alto, per i delitti del potere, le garanzie della giurisdizione, accade che, come nel caso dell'ultima sentenza della Corte d'appello di Bologna, le corti italiane davanti ai delitti dello stragismo e del terrorismo nero devono cedere le armi.

Bene, ritengo allora che se è vero che questi delitti dello stragismo nero sono delitti che provengono dall'universo del potere invisibile,

come ci ha detto lucidamente Bobbio, non è tanto la magistratura quanto il potere politico visibile che deve, per così dire, squarciare i veli dietro cui si nasconde la strategia della tensione, la strategia dell'eversione stragistica. Credo, colleghi, che uno degli strumenti, certo uno solo, attraverso cui il potere democratico, il potere visibile, il potere ufficiale riesce a squarciare questi veli è proprio la legge che oggi stiamo approvando, una legge che esclude il segreto di Stato non solo per i fatti eversivi dell'ordine costituzionale, ma anche per i fatti terroristici e stragistici che, nella misura in cui sono espressione del potere invisibile, rimangono impuniti.

Questa legge semplicemente esclude per definizione il conflitto fra le esigenze dell'accertamento giurisdizionale e la tutela dell'integrità dello Stato che sta alla base del segreto di Stato; cioè, per i delitti non solo di eversione dell'ordinamento costituzionale, ma anche di strage e di terrorismo, questo conflitto non si dà. Credo che dobbiamo essere convinti sostenitori di tale riforma.

Se mi permette soprattutto il Ministro, vorrei far notare una cosa che forse, almeno qui in Aula, non è stata ricordata. Per adottare questo strumento, non risolutore ma utile, il Senato è ricorso al metodo di riformare non la legge n. 801 del 1977, ma il codice di procedura penale. Voglio far notare che c'è una differenza nel modificare l'una o l'altro. Aver modificato solo il codice di procedura penale, significa che la legge n. 801 del 1977 è rimasta intatta. La conseguenza è che l'apposizione del segreto di Stato per quella legge è esclusa soltanto per i delitti eversivi dell'ordine costituzionale, mentre, sempre per quella legge, è apponibile ancora il segreto di Stato per i fatti terroristici o stragistici. Con la modifica di oggi, invece, per i fatti terroristici e stragistici il segreto di Stato non è opponibile alla magistratura. Il vantaggio di tale scelta, però, è che, non solo non è opponibile alla magistratura per i fatti stragistici e terroristici il segreto di Stato, ma anche il segreto di ufficio e il segreto sulle fonti di informazione, sugli informatori (gli articoli 201 e 202) e credo che questo sia tutto sommato un passo positivo. Ho voluto richiamare queste conseguenze della nostra scelta perchè, fra i pro e i contro, tutto sommato ritengo che siano maggiori i pro in quanto la cosa importante è che per questi fatti eversivi o terroristici la giurisdizione in qualche modo non sia menomata nei suoi poteri di investigazione.

Concludo, perchè, dopo tutta la discussione, non credo si debba estendere oltre la motivazione del voto positivo della Sinistra indipendente. Voglio soltanto richiamare un aspetto, un avvertimento che – direi – la buona coscienza del legislatore deve pur sottolineare davanti all'opinione pubblica. Non dobbiamo enfatizzare questa riforma, non dobbiamo illudere infondatamente l'associazione vittime delle stragi che questa riforma ci ha chiesto. Ho detto che si tratta di uno strumento, ma ce ne sono altri che bisogna pur mettere in campo, che bisogna pur adottare. Ad esempio, mi viene in mente che spesso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha opposto il segreto di Stato, non una sola volta ma più di una volta, collega Mazzola. Così, l'ha opposto nei processi del giudice Mastelloni in materia di traffico d'armi. Bisognerebbe aggiungere soltanto che anche con questa riforma la Presidenza del Consiglio avrebbe potuto apporre i segreti che ha apposto e opposto al magistrato.

Però, molto spesso l'Esecutivo oppone il segreto non per ragioni di segretezza della notizia, ma perchè ritiene irrilevante la notizia rispetto al processo. In questi casi, a mio avviso, dovrebbe invece sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti del giudice. Questo è uno dei tanti strumenti attraverso cui i meccanismi previsti dalla legge n. 801 non funzionano. Bisogna non enfaticizzare questa riforma, ma dire chiaramente all'opinione pubblica che questo è un primo passo (del resto lo ha ricordato poc'anzi anche il collega Maffioletti) di un processo riformatore che deve andare avanti e nell'ordine del giorno, che anche noi abbiamo sottoscritto, si indicano anche i passi ulteriori.

Questo bisogna dire al paese; ma per concludere, vorrei semplicemente sottolineare - come tutti abbiamo fatto - che questa risposta, che pur diamo limitata, alle istanze che provengono dalle vittime della strage di Bologna, è tardiva: essa giunge, infatti, a sei anni di distanza. Ebbene, io credo che possiamo compensare questa nostra tardività semplicemente facendo appello - il Presidente del Senato se ne può fare tramite - alla Camera dei deputati perchè, prima della fatidica data del 2 agosto 1990, questo provvedimento divenga una legge dello Stato. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, anche a nome dei colleghi Strik Lievers, Corleone, Modugno, Mariotti e Petronio annuncio il voto favorevole al disegno di legge al nostro esame.

In relazione alla fase conclusiva del dibattito, potrei dire che noi condividiamo molte delle osservazioni fatte dal collega Mazzola al termine della discussione in Aula, pur avendo qualche perplessità - lo debbo dire sinceramente al senatore Mazzola - in ordine alle citazioni e al credito che lui ha dato all'*ex* capo dei servizi segreti cecoslovacchi, generale Sejna. Quando, infatti un generale, che svolge una funzione delicata all'interno di un paese, si consegna nelle mani dei servizi di un altro, la cautela che bisognava avere prima circa la funzione che egli svolgeva all'Est, bisogna continuare ad averla dopo rispetto alle attività che ora svolge all'Ovest, come lei, onorevole relatore, ci ha spiegato facendo riferimento al «grande gioco».

Debbo dire anche che condividiamo totalmente le dichiarazioni rese dal ministro Vassalli al termine del dibattito che, tra l'altro, ci pare abbiano colto positivamente lo spirito della discussione svoltasi in quest'Aula, al di là dell'episodio incidentale che si è verificato. Io credo che sia giusto terminare il dibattito odierno nello spirito in cui si era avviato e sono del parere che dobbiamo tutti sottrarci al tentativo di trasformare la giusta ricostruzione storico-politica del contesto in cui si è svolta la vicenda di questa legge al tentativo sbagliato di fare una sorta di giustizia sommaria in quest'Aula. Non possiamo tramutare questo dibattito in un definitorio e definitivo giudizio su quello che è avvenuto in questi anni, anche se ciascuno di noi ha delle ipotesi di lavoro ed interpretative, nonchè dei riscontri oggettivi alle affermazioni che fa. Non si tratta, dunque, di fare giustizia sommaria in quest'Aula, bensì di

dare uno strumento legislativo affinché una, sia pur tardiva, ma efficace giustizia, da un lato in sede giudiziaria e dall'altro, per quanto ci compete, in sede politica per quanto riguarda la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi e terrorismo, possa più adeguatamente essere fatta.

Da qui deriva anche la necessità di ulteriori modifiche legislative che mi auguro proprio la Commissione parlamentare sulle stragi e il terrorismo sappia proporre al Parlamento in materia di servizi di sicurezza ed anche in tema di un più corretto e trasparente controllo politico degli apparati non solo di sicurezza ma anche di polizia dello Stato. Al riguardo, ricordo che la vicenda di Peteano non chiama in causa tanto i servizi di sicurezza, quanto settori dell'Arma dei carabinieri.

Questo è il compito ulteriore che il Parlamento avrà di fronte - immagino - al termine dei lavori della Commissione d'inchiesta sulle stragi; quello che oggi compiamo è un passo - lo abbiamo detto tutti - tardivo, ma iniziale ed importante e su questo vi è il nostro pieno consenso.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano - come ho già detto - vota a favore del disegno di legge in esame.

Ho già spiegato i motivi politici ed i motivi morali che ci spingono in tale direzione. I motivi politici si giustificano per il fatto che è necessario che si faccia giustizia contro coloro che hanno insanguinato per molti anni le piazze d'Italia. I motivi morali attengono invece al fatto che non è possibile che, a distanza di tanti anni, i familiari delle vittime innocenti non sappiano ancora chi sono i responsabili delle stragi: responsabilità che nel teorema Mancuso si volevano attribuire alla destra. Mancuso voleva - o altri insieme a lui volevano - dimostrare che in Italia vi era una destra destabilizzante, mentre la verità è che la responsabilità non andava attribuita ai neri, bensì ai rossi: sulle stragi non c'era una mano nera, ma una mano rossa. Erano loro che avevano voluto che in Italia si verificassero determinate vicende destabilizzanti e i servizi segreti si erano sicuramente adoperati affinché l'accusa fosse rivolta contro la destra.

Il Movimento sociale italiano chiese all'epoca, e ha continuato a chiedere, che si scoprissero i responsabili delle stragi. Tutto questo non è accaduto, perchè i servizi segreti che avevano destabilizzato non erano sicuramente manovrati dalla destra, ma dal potere, dalla maggioranza, dal Governo, con l'ausilio, con l'accondiscendenza, con l'approvazione (dobbiamo dirlo) del Partito comunista che aveva bisogno delle stragi fasciste per mantenere ancora in Italia una situazione destabilizzante. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

ANDREINI. Si vergogni!

PONTONE. Il Movimento sociale italiano ...

ANDREINI. La smetta!

FLORINO. Era la mano rossa; erano i paesi dell'Est.

PONTONE. Il Movimento sociale italiano ha votato in Commissione e voterà ora a favore di questo disegno di legge, perchè ha voluto e vuole che sia accertata la verità, che i responsabili siano effettivamente una volta per sempre puniti e che si sappia chi ha voluto, chi voleva e chi ancora vuole che l'Italia non viva in pace, che l'Italia vada alla deriva, che non sia una nazione civile, che continui ancora a stare in una situazione di guerra civile. *(Applausi dalla destra)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge sulla nuova disciplina del segreto di Stato in determinati procedimenti penali, testo nel quale si intendono unificati il disegno di legge n. 1 ed i disegni di legge n. 135, e, limitatamente all'articolo 4, n. 1663 disegno di legge il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Esclusione dal segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage».

È approvato.

In conseguenza di tale votazione gli articoli 1, 2, 3 e 5 del disegno di legge n. 1663 risultano stralciati.

Essi costituiranno un autonomo disegno di legge (n. 1663-*bis*) che viene immediatamente deferito alla 1ª Commissione permanente, in sede referente, con il seguente titolo: «Norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato».

Per fatto personale

PRESIDENTE. Come convenuto in precedenza, essendo giunti al termine della seduta, do la parola al senatore Pontone.

PONTONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il testo stenografico del mio intervento non esigerebbe alcun chiarimento. Tuttavia, aderendo all'invito del Presidente del Senato, confermo di aver inequivocabilmente detto che tre persone, vale a dire i capi dei due servizi segreti e il capo del CESIS, precisamente Santovito, Grassini e Pelosi, facevano parte della P2, come notoriamente è risultato dalle liste acquisite agli atti del Parlamento.

Non mi sono certamente riferito - e non potevo farlo - ai due senatori comunisti Pecchioli e Boldrini. Non vi è pertanto alcun motivo giustificativo del gravissimo, ritardato incidente che ha fatto seguito alle mie parole. Formulo peraltro, a nome dei colleghi del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale e - ne sono certo - a nome di tutti i colleghi senatori, l'augurio più fervido e affettuoso di pronta guarigione a Cesare Pozzo *(Applausi dalla destra)*.

PRESIDENTE. Mi associo all'augurio al senatore Pozzo e le notizie che adesso mi sono giunte sono, per fortuna, migliori rispetto alle previsioni.

PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto delle cose che ha detto ora il collega Pontone; mi dichiaro anch'io dispiaciuto di quanto è occorso al collega Pozzo.

Desidero però chiarire alcuni fatti. Non ero presente in Aula quando il senatore Pontone ha pronunciato il suo intervento nel corso della discussione generale; informato che mi aveva tirato in ballo - insieme con me il senatore Boldrini - mi sono avvicinato ai banchi del Movimento sociale per sapere esattamente cosa era stato detto e il senatore Pontone mi ha letto la frase a parer mio offensiva, laddove di fatto si afferma che i due esponenti comunisti - appunto il senatore Boldrini e il sottoscritto - che in quell'epoca seguivano la riforma dei servizi, avevano dato il nulla osta a nome del Partito comunista alla nomina di tre dirigenti dei servizi, i generali Grassini e Santovito e il prefetto Pelosi. Da qui la mia reazione, perchè qui sta una insinuazione (ed io voglio difendere la mia onorabilità e del Partito che rappresento) che giudico inaccettabile, al limite provocatoria.

Desidero allora che siano chiari i fatti una volta per sempre. Nel periodo della solidarietà democratica, quando il Governo di cui noi comunisti non facevamo parte - eravamo nella maggioranza ma non nel Governo: è bene non dimenticarlo - compiva delle nomine, in alcuni casi ci chiedeva un parere e noi sempre rispondevamo che la responsabilità delle nomine era del Governo e non nostra. È il Governo, infatti, che dispone degli elementi di accertamento per valutare se il designato è affidabile ed è in grado di ricoprire un determinato incarico. Sia dunque il Governo e solo il Governo ad assumersi una responsabilità che non può essere di altri. Questo fu sempre il nostro atteggiamento. Aggiungevamo però che qualora il Governo avesse designato uomini notoriamente inaffidabili per la democrazia, noi avremmo sollevato la questione e ci saremmo pubblicamente opposti. E desidero che il Senato sappia che un caso di questo tipo si verificò quando il presidente del Consiglio dell'epoca, l'onorevole Andreotti, fece conoscere la sua intenzione di nominare procuratore generale militare il generale Malizia. A nome del mio partito feci subito sapere all'onorevole Andreotti che se avesse insistito in quella designazione noi avremmo fatto uno scandalo pubblico, perchè era noto che il generale Malizia era stato un magistrato militare dai trascorsi repubblicani. Aveva infatti esercitato la funzione di magistrato militare nel periodo 1943-1945 a Trieste il cui territorio, come tutti sanno, era di fatto annesso alla giurisdizione germanica. Per questa ragione egli era indegno di ricoprire una carica di tanta responsabilità.

L'onorevole Andreotti comprese questo e fece bene; fece bene anche perchè, non molto tempo dopo, il caso volle che il generale Malizia fosse arrestato in Aula al processo di Catanzaro sulla strage di Piazza Fontana, per reticenza.

SANESI. Poi è stato assolto.

PECCHIOLI. Così andavano le cose nel periodo della solidarietà democratica. Voglio ancora aggiungere, perchè le cose siano chiare e perchè penso che sia ora di finirla con questa insinuazione provocatoria e inaccettabile di possibili collusioni tra noi e uomini della P2, che non appena vennero rese note le liste dei piduisti, immediatamente il mio partito tramite una mia pubblica dichiarazione, chiese la sospensione cautelativa dal servizio di tutti i dipendenti, civili e militari, dello Stato, quindi in primo luogo dei responsabili dei servizi segreti. Fummo noi per primi a chiedere questa misura di sospensione.

Pertanto credo che non si possa - e qui sta il risentimento dei colleghi del mio Gruppo che ho l'onore di dirigere - contestare la nostra volontà di non tollerare insinuazioni che mirino in qualche misura a lasciare un'ombra di sospetto sulla linearità e sul rigore del nostro comportamento.

SPECCHIA. Quante volte dovremmo fare noi dei discorsi su quello che avete detto nei nostri confronti.

PECCHIOLI. Credo che il Presidente del Senato, che dopo la pubblicazione delle liste dell P2 e la conseguente crisi di Governo divenne presidente del Consiglio, possa essere testimone di questo nostro rigoroso comportamento. Il nostro fu l'unico partito che non ebbe nelle sue file iscritti alla P2.

BOATO. Perchè l'unico?

PECCHIOLI. Fu l'unico dei grandi partiti. Il partito comunista si è comportato con grande coerenza e rigore per fare in modo che venissero allontanati da incarichi di responsabilità uomini che invece risultarono essere iscritti alla P2, a differenza di altri partiti che invece mantennero la protezione e conservarono uomini della P2 in funzioni di responsabilità pubblica.

Signor Presidente, mi dispiaccio per quanto è accaduto, ma i fatti e le ragioni della mia protesta sono questi.

SPECCHIA. Io la chiamerei aggressione.

PECCHIOLI. Era in gioco un fatto di onorabilità del Gruppo che ho l'onore di dirigere e quindi ho inteso difendere questa onorabilità. (*Vivi applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato dà atto ai senatori Pontone e Pecchioli delle dichiarazioni rese. Resta fermo che su tutto l'incidente è in corso un'indagine dei Questori.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, a norma dell'articolo 87 del Regolamento, sul fatto personale nessun altro può prendere la parola.

MISSERVILLE. Chiedo la parola per richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ma a quale Regolamento si richiama? Il fatto personale è regolato dall'articolo 87, che prevede che possano parlare solo i senatori che sono stati al centro dell'incidente. Io non le dò la parola, senatore Misserville.

MISSERVILLE. Se intendo fare un richiamo al Regolamento, lei mi deve dare la parola, perchè è sempre ammesso il richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ma su quale punto del Regolamento?

MISSERVILLE. Sul punto relativo al suo comportamento nei confronti del senatore Pecchioli e sulla dichiarazione che ella ha fatto in Aula.

PRESIDENTE. Questo non è un richiamo al Regolamento.

MISSERVILLE. È un richiamo al Regolamento, perchè le dico che cosa lei avrebbe dovuto fare a norma di Regolamento.

PRESIDENTE. Il comportamento del Presidente non può essere oggetto di censura in questa sede. Tolgo la seduta e convoco la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

Allegato alla seduta n. 420**Messaggio alle Camere inviato dal Presidente della Repubblica sui problemi della giustizia**

Roma, 26 luglio 1990

«Signori del Parlamento,

nell'attuale fase della vita civile e sociale e dello sviluppo della generale e largamente diffusa cultura istituzionale del nostro Paese, tutti i cittadini, la *gente comune*, avvertono ormai acutamente che il *problema della giustizia* è problema la cui soluzione riguarda non solo l'ordinato assetto e l'utile funzionamento delle istituzioni repubblicane, ma anche e soprattutto il prestigio effettivo e la credibilità reale di uno Stato democratico e di diritto, quale è la nostra Repubblica, toccando ormai lo stesso modo di essere e di vivere della nostra comunità civile.

I

1.0. - Si può quindi oggi legittimamente parlare di un *problema della giustizia* centrale nella vita della comunità nazionale; e non è temerario parlare ormai di una grave crisi nell'*amministrazione della giustizia* nell'ambito del nostro sistema istituzionale che insidia il valore reale ed effettivo del nostro sistema di diritto, interessi e garanzie.

1.1. - *L'adozione del nuovo codice di procedura penale* è stata una coraggiosa ed irrinunciabile scelta di civiltà giuridica del Parlamento nazionale e della società italiana, scelta da difendere con convinzione e determinazione. La sua adozione ha posto e pone tuttavia seri problemi a causa delle deficienze ancora esistenti nelle strutture di supporto necessarie alla sua piena e ordinata applicazione e, realtà questa da tenere ben presente, a causa anche delle resistenze culturali ampiamente legate a una concezione autoritaria del processo e della, consapevole o inconsapevole, ricerca o pretesa di una *autorità o di un potere* che non possono essere propri della giurisdizione in uno stato democratico.

1.2. - Altro determinante elemento del problema della giustizia è la situazione in cui versa il sistema della giustizia civile e che spinge e sempre più spingerà il cittadino ad abbandonare la *lotta giuridica* per i suoi diritti anche contro il torto e la prepotenza ed a ricorrere a forme di *giustizia privata alternativa*, che qualora dovessero divenire pratica comune e preminente, segnerebbero da un lato una grave crisi dello Stato - di cui l'esercizio della giurisdizione è compito essenziale - e dall'altro il sorgere di un *vero e proprio sistema istituzionale di giustizia parallela*, privo di reali garanzie per il cittadino comune.

1.3. - A tutto ciò si aggiungano l'esistenza e la specificità di alcuni gravi problemi del nostro momento. In primo luogo la *lotta alla criminalità organizzata*, ed in particolare alle sue forme più insidiose: mafia e traffico illecito delle droghe, forme che minacciano ormai in larghe parti del territorio lo stesso essere istituzionale dello Stato e l'assetto democratico e libero della società e che richiedono, per essere affrontate e sconfitte, oltre a una *forte mobilitazione civile, morale, culturale e politica*, e a una *azione unitaria delle forze di polizia*, anche, ed in modo eminente, se non esclusivo, una *amministrazione della giustizia efficiente, credibile, pronta*, rigorosa nella giustizia e giusta nel rigore, sentita come *giusta* dall'uomo comune e dalla società civile nel suo complesso per la sua trasparenza e per la pronta semplicità ed intellegibilità delle motivazioni del suo agire e decidere.

1.4. - Centrale per l'amministrazione della giustizia e per il corretto funzionamento del sistema giudiziario è la questione dell'*autonomia e dell'indipendenza della Magistratura* nei confronti di ogni altra istituzione dello Stato, nessuna esclusa, anche se alla magistratura stessa collegata, così come quella, alla prima strettamente correlata, dell'*indipendenza di ogni singolo giudice e della sua esclusiva soggezione alla legge*.

L'indipendenza del giudice come *organo-potere* e l'indipendenza del magistrato, quale *servitore dello Stato* cui è affidata la missione di attivare e far vivere con la sua opera il sistema degli organi-giudici, è valore essenziale e strutturale, indefettibile del nostro Stato di diritto. Senza di esse non può funzionare alcun reale sistema di garanzie istituzionali soggettive delle libertà e dei diritti dei cittadini e non può esistere nessun effettivo *imperio del diritto* nella vita civile che sia compatibile ed armonico con le fondamenta stesse dello Stato repubblicano e democratico.

A questa indipendenza del *giudice-organo-potere* e del *giudice-magistrato* è ordinato tutto un sistema di garanzie normative ed istituzionali: da un lato il sistema delle *riserve relative ed assolute di legge* sul piano della disciplina normativa della materia della giustizia, dall'altro il *Parlamento*, quale sede privilegiata della sovranità nazionale; il *Presidente della Repubblica*, quale organo di garanzia politico-istituzionale del corretto funzionamento delle istituzioni e quindi anche dell'istituzione giudiziaria; la *Corte costituzionale*, organo di garanzia giurisdizionale della Costituzione e delle leggi ed infine il *Consiglio superiore della magistratura*, quale organo cui, con piena autonomia, è affidata certamente ed in via primaria una missione di *alta amministrazione* per il governo della magistratura e che ha, come *esclusivo fine del suo agire* e come *unica ragione del suo essere*, l'indipendenza del giudice e la sua soggezione solo alla legge.

1.5. - Non vi è dubbio che lo *status* complessivo del magistrato e le misure relative al miglioramento delle strutture logistiche e burocratiche dell'amministrazione della giustizia rappresentano i presupposti oggettivi e organizzativi indispensabili per un esercizio effettivamente libero e indipendente delle funzioni giudiziarie da parte dei magistrati e di quegli altri cittadini che, in base alla Costituzione ed in forza delle leggi, sono in alcuni casi costituiti *giudici* anch'essi ed anch'essi

chiamati a concorrere all'amministrazione della giustizia: ed è quindi problema questo che ha una sua specifica e rilevante priorità.

1.6. - Tuttavia, in questi cinque anni di presidenza e quindi anche di collegamento con il Consiglio superiore della magistratura e di particolari relazioni con il mondo della giustizia, l'esperienza maturata nell'esercizio della mia attività di Capo dello Stato mi ha convinto dell'esistenza di un ristretto numero di problemi specifici, attinenti alle garanzie di indipendenza del giudice, sotto il profilo della sua indipendenza come *giudice-organo* ed anche come *giudice-magistrato*, che presentano caratteri di particolare delicatezza, essenzialità ed urgenza.

Questi specifici problemi debbono, a mio avviso, essere quindi sollecitamente, e direi con immediatezza, affrontati e risolti, conformemente alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, nella sede - unica ed esclusivamente competente a risolverli - del Parlamento nazionale, titolare permanente della funzione legislativa e di revisione costituzionale, sede privilegiata e primaria della rappresentanza e dell'esercizio della sovranità popolare e che, in un sistema democratico, è l'unica fonte legittimatrice - secondo le leggi, immediatamente o mediamente - di ogni funzione sovrana, compresa quella giudiziaria e in particolare giurisdizionale.

1.7. - Ritengo pertanto mio dovere inviare al Parlamento nazionale, a norma dell'articolo 87 della Costituzione, questo messaggio riservandomi, in un tempo commisurato alle esigenze di completezza e responsabile meditazione, legate alla gravità dei problemi ed alla loro complessità, di investire prossimamente il Parlamento stesso del più generale complesso problema della giustizia, che comprende altri gravi problemi, e anzitutto quelli dell'adeguamento dei mezzi e delle altre condizioni di efficienza della giustizia.

I problemi di cui oggi investo il Parlamento attengono: 1) all'istituto del trasferimento di ufficio dei magistrati; 2) alla responsabilità disciplinare dei magistrati; 3) alla posizione del Presidente della Repubblica nella Sezione disciplinare del Consiglio superiore; 4) alla forma dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura riguardanti i magistrati; 5) all'istituto dello scioglimento anticipato del Consiglio superiore; 6) alla competenza a decidere dei procedimenti penali relativi ai magistrati; 7) al regime dei diritti e limiti della libertà di associazione dei magistrati.

II

1.0. INAMOVIBILITÀ DEI MAGISTRATI E TRASFERIMENTO *EX OFFICIO* EX ARTICOLO 2 DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 MAGGIO 1946, N. 511, «GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA»

1.1. - La garanzia storicamente primigenia dell'indipendenza dei magistrati è la *garanzia dell'inamovibilità* e cioè il divieto di essere dispensati o sospesi dal servizio, o destinati ad altra sede o funzione,

senza il loro consenso, e, ove questo manchi e cioè non vi sia la volontaria accettazione dell'interessato, soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Deroghe alla inamovibilità, e cioè adozione di un provvedimento di trasferimento di sede e di funzione nei confronti di un magistrato che non vi consenta, sono previste dall'ordinamento giudiziario anzitutto quali *tipi di sanzioni disciplinari*: esse possono essere irrogate al termine di un regolare procedimento disciplinare previsto dalla Costituzione e regolamentato dalla legge, secondo lo schema e con le garanzie di un vero e proprio *giusto processo secondo il diritto*.

Ma l'istituto del trasferimento di sede e di funzioni è rimasto nel nostro ordinamento anche come *trasferimento di ufficio*, e cioè quale *provvedimento amministrativo a sè stante* e non come sanzione di un procedimento disciplinare a carattere giurisdizionale: è il trasferimento, di sede o di funzione, previsto dall'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle «guarentigie della Magistratura» *anche al di fuori di ogni ipotesi di comportamento disciplinarmente rilevante*.

La competenza ad adottare questo provvedimento spetta al Consiglio superiore in forza delle successioni di leggi e competenze avvenute con la costituzione del Consiglio superiore (articoli 10 e 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916) che la esercita, appunto, nella forma del procedimento amministrativo e non in quella del procedimento disciplinare, e quindi in sede di *plenum* e non di Sezione disciplinare.

Ebbene, sembra al Capo dello Stato che l'istituto del trasferimento di ufficio, come previsto e disciplinato dal citato articolo 2 del decreto del 1946, non sia compatibile con la guarentigia della inamovibilità accordata al magistrato dall'articolo 107 della Costituzione e con la complessiva posizione di indipendenza, al magistrato garantita dall'insieme delle disposizioni costituzionali e che è condizione e presupposto dell'indipendenza del giudice, della sua effettiva esclusiva soggezione alla legge e quindi dell'indipendenza dell'esercizio stesso della funzione giurisdizionale, essenziale allo Stato di diritto e al regime di libertà.

1.2. - Si consideri a tal fine anzitutto la indefinitezza della fattispecie normativa che prevede detto istituto: la dizione *qualsiasi causa anche indipendente da loro (dei magistrati) colpa*, per la quale *non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario*, contenuta nella disposizione di cui al citato articolo, è di tale genericità da dover essere considerata per lo meno insufficiente a tutelare la storica e fondamentale garanzia della indipendenza e della inamovibilità del giudice ed insieme non conforme al principio fondamentale della certezza e della conoscibilità reale del diritto, e cioè del possibile previo apprezzamento dei *canoni* cui adeguare il proprio comportamento.

Nè è sufficiente che il Consiglio superiore della magistratura, ben avvertendo la debolezza giuridica dell'istituto e rilevando anzi, e fondatamente, apprezzabili dubbi sulla costituzionalità di esso, abbia con più delibere adottato al riguardo criteri interpretativi (deliberazioni 5 dicembre 1972 e 23 luglio 1980), per indicare alcuni di questi *canoni* e

per fissare limiti e criteri all'esercizio del proprio potere discrezionale in materia così delicata.

Che il Consiglio superiore abbia cercato con tali delibere di attenuare le conseguenze della *illegittimità* o quanto meno della *incoerenza* dell'istituto è certamente degno di lode, *ma appare del tutto insufficiente*, trattandosi di materia che non può essere lasciata a criteri di mera autolimitazione di una sostanziale discrezionalità. Gli articoli 107 e 108 della Costituzione prevedono, infatti, in questa materia una riserva rinforzata di legge, stabilendo che alla disciplina delle deroghe all'inamovibilità si debba provvedere, con l'osservanza dei principi e delle regole direttamente poste dalla Costituzione, attraverso le norme dell'ordinamento giudiziario e quelle sulla magistratura in generale, *norme che debbono e possono per l'appunto essere stabilite legittimamente solo con legge.*

1.3 - Si aggiunga un'altra considerazione: nel procedimento di applicazione del citato articolo 2, il Consiglio superiore, avendo sulla base di esso affermato e realizzato un *proprio diretto potere di pratica ispezione degli uffici giudiziari*, considerato *proprio e necessario*, per l'acquisizione degli elementi indispensabili al giudizio, ed esercitando tale potere attraverso suoi componenti - che poi partecipano anch'essi alla trattazione del caso ed alla deliberazione del *giudizio* - finisce per riunire in sé poteri di indagine, poteri di istruzione e poteri di decisione. Si realizza, così, nel Consiglio superiore ed in relazione ad una fondamentale garanzia di indipendenza del magistrato, *l'inamovibilità*, un *cumulo di autorità* in ordine al quale appare opportuno verificare la compatibilità, quanto meno sotto il profilo della *convenienza e coerenza costituzionale*, con i principi del *giusto processo secondo il diritto*. Questi principi, per la cultura politica e giuridica, moderna e *liberale*, per il *senso comune* della collettività, per gli stessi indirizzi giurisprudenziali maturati in questi anni, sembrano doversi osservare non solo nel *processo in senso proprio*, cioè nel procedimento specifico all'esercizio della funzione giurisdizionale, ma anche in ogni procedimento il cui atto finale vada ad incidere nella sfera dei diritti dei cittadini con una autorità almeno di fatto, se non formale, superiore a quella del semplice atto amministrativo.

Non spetta a me indicare le possibili soluzioni a questo grave e delicato problema. Tuttavia, avuto riguardo allo scopo da perseguire, occorre sicuramente quanto meno riportare il procedimento ex articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nell'alveo di quello disciplinare, il che potrebbe presupporre non soltanto la modifica, ma anche la soppressione dell'istituto specifico quale previsto dal citato articolo 2 e comunque una necessaria *diversificazione* tra poteri di inchiesta, di promozione del procedimento, di istruttoria e di decisione, senza la quale rischia di non essere rispettato il principio del *giusto processo secondo il diritto*.

1.4. - Il valore della inamovibilità va tutelato anche di fronte alle esigenze pressanti poste dalla stessa magistratura e dagli uffici giudiziari interessati a garantire, nelle forme appropriate, la piena funzionalità in quelle sedi massimamente impegnate nella lotta contro la criminalità

organizzata e le sue forme più insidiose. Queste esigenze sono fortemente sentite dal Capo dello Stato, nell'interesse dell'imperio del diritto, e possono essere soddisfatte solo con un intervento del legislatore, atteso che il Consiglio superiore, che giustamente e lodevolmente se n'è dato carico nell'ambito delle sue competenze non è potuto pervenire a risultati soddisfacenti, come lo stesso Consiglio ha riconosciuto.

L'intervento del legislatore potrebbe venire incontro alle indicate pressanti esigenze di funzionalità delle sedi più impegnate nella lotta contro la criminalità organizzata o prevedendo particolari valutazioni di merito per le successive assegnazioni di sedi o funzioni oppure formulando criteri oggettivi e predeterminati che presiedano ai trasferimenti, anche secondo parametri eventuali di permanenza temporale negli uffici, escluso comunque qualunque spazio alla discrezionalità nella determinazione dei criteri.

III

1.0. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO

1.1. - Un altro aspetto della disciplina legislativa vigente, nel quale è fortemente coinvolto il valore dell'indipendenza dei magistrati, strumento primo della garanzia di imparzialità e di indipendenza del giudice, è certamente quello della loro *responsabilità disciplinare*, nella sua dimensione sostanziale e procedimentale.

Il Governo della Repubblica si è fatto interprete delle esigenze, fortemente sentite dalla magistratura e condivise dalla intera dottrina, della necessità di una profonda revisione dell'attuale normativa per *renderla adeguata ai principi ed ai valori della Costituzione*. È infatti all'esame del Parlamento un disegno di legge sulla responsabilità disciplinare e sulle incompatibilità del magistrato, attualmente deferito alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, che accoglie l'impostazione, ormai quasi generale in dottrina, della *tipizzazione* degli illeciti disciplinari, come scelta aderente, e forse l'unica coerente, al principio di legalità e che propone norme sul procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari più coerenti con il sistema generale delle garanzie *oggettive e istituzionali* poste dalla Costituzione a presidio dei diritti e delle libertà dei cittadini ed in particolare dei magistrati.

Confido che il Parlamento vorrà completare al più presto l'esame di tale disegno di legge e sono certo che il Governo, ben consapevole del rilievo che nella soluzione del *problema giustizia* sul piano istituzionale ha l'assetto definitivo di un così delicato settore, non farà mancare alle Camere tutta la sua doverosa ed informata collaborazione.

1.2. - Su questo punto, tuttavia, ritengo opportuno sottoporre al Parlamento le seguenti riflessioni:

(1) È evidente che l'inizio del procedimento disciplinare o la stessa possibilità di promuoverlo può costituire una grave e pericolosa interferenza, *almeno sotto il profilo della oggettiva minaccia o del*

pericolo possibile, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Parrebbe perciò opportuno stabilire che, nella pendenza del procedimento giurisdizionale cui i comportamenti suscettibili di una possibile valutazione di illecito-disciplinare si riferiscono, i rimedi ad essi siano esclusivamente quelli *interni* al procedimento stesso (appello, ricorso, eccetera), da definirsi nei modi ad esso propri (annullamento, dichiarazione di nullità, riforma, eccetera); e conseguentemente, che l'azione disciplinare sia esercitabile solo a procedimento concluso. Ciò anche al fine di evitare il pericolo, sempre in agguato, delle *giustizie parallele*, che è cosa molto perniciosa, per lo sconcerto che può provocare nella pubblica opinione e per i conflitti che può generare, con discredito grave per la *credibilità* e *comprensibilità* delle istituzioni dello Stato.

Definito il procedimento, al fine di preservare la esclusività della titolarità della funzione giurisdizionale - evitando di introdurre procedimenti paralleli ed esterni di controllo su di essa, lesivi dei principi della Costituzione e dello Stato di diritto e salvaguardando così anche l'autorità della pronuncia dei giudici ed al limite la stessa definitività del giudicato - dovrebbe essere previsto che i comportamenti dei giudici e del pubblico ministero non possano essere fatti valere quali illeciti disciplinari *se un altro giudice*, in sede di impugnazione, li abbia esplicitamente dichiarati legittimi, validi e ritualmente assunti.

(2) La sede della normativa sulla responsabilità disciplinare sembra la più idonea per affrontare e risolvere il problema, delicatissimo e purtroppo non astratto, anch'esso attinente a diritti fondamentali di libertà del cittadino, del coinvolgimento negli atti processuali di soggetti del tutto estranei al processo, talvolta senza che gli stessi siano stati neanche sentiti, che può generare ombre sul giudice il cui errore o eccesso di zelo può essere scambiato per intento persecutorio, malanimo personale o uso di strumento giudiziario a fini diversi da quelli di giustizia.

Oltre alla riaffermazione, tra i doveri del magistrato, dell'obbligo di astenersi negli atti del processo dal prendere in considerazione la posizione di soggetti che al processo stesso siano rimasti estranei, e anche di quello di prudentemente evitare i cosiddetti *obiter dicta*, i ragionamenti non necessari alla esposizione dei fatti e alla motivazione della decisione, parrebbe forse opportuno configurare - ancor prima e indipendentemente dalla promovibilità dell'azione disciplinare - l'esperibilità da parte degli interessati di immediati rimedi giurisdizionali, come un ricorso diretto alla Corte di cassazione per la cancellazione dagli atti del processo di quelle parti che tocchino in modo illegittimo la posizione dei terzi estranei.

(3) La più accentuata procedimentalizzazione del contenzioso disciplinare, il conseguente suo accostamento, sul piano delle garanzie, al processo penale, non dovrebbero però portare con sé, quale conseguenza necessaria, *l'obbligatorietà dell'azione disciplinare*, come è previsto dal disegno di legge quando per l'archiviazione dell'azione richiede l'intervento dell'organo giudicante, analogamente a quanto è prescritto per l'azione penale.

Se l'azione disciplinare diventasse anche solo in questo senso obbligatoria, i magistrati si potrebbero trovare oltre ogni misura

soggetti a denunce ed esposti, che dovrebbero di necessità attivare il Ministro della giustizia e/o il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, in quanto l'obbligatorietà esclude ogni possibilità di apprezzamento dell'esperibilità dell'azione. I magistrati si potrebbero trovare quindi soggetti ad una pubblicità ingiusta e non compatibile con il prestigio dell'ordine giudiziario, bene da tutelare e proteggere, per garantire l'accettazione da parte del comune sentire degli atti del giudice come atti di giustizia non solo formale.

Il principio della pretesa obbligatoria dell'azione disciplinare verrebbe quindi a costituire un ulteriore elemento di indebolimento dell'*indipendenza*, della *autorevolezza* e *credibilità* della magistratura nel suo complesso e nei singoli suoi componenti.

IV

1.0. SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

1.1. - Strettamente connesso con il problema della responsabilità disciplinare dei magistrati, in senso sostanziale e procedurale, appare essere quello della composizione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

La giurisprudenza della Corte di cassazione e della stessa Corte costituzionale, e gran parte della dottrina riconoscono, come è noto, natura giurisdizionale alla funzione esercitata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore, considerando questa parificata al *giudice a quo*, ancorchè non definito sia il problema della natura giuridica di questo organo *in sè*.

Questo riconoscimento, oltre a porre *de jure condendo* l'esigenza di tenere rigorosamente distinta, quanto a procedimento e quanto a partecipazione dei componenti, l'attività amministrativa del Consiglio - specie quella diretta al trasferimento di ufficio dei magistrati - da quella di carattere giurisdizionale, pone qualche ulteriore problema anche per quanto riguarda la *presidenza della Sezione disciplinare da parte del Presidente della Repubblica*.

L'articolo 18 della legge del 1958 sul Consiglio superiore attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di convocare e presiedere la Sezione disciplinare *in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno*.

Questa norma non può non apparire quanto meno sospetta sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, dato che consente di alterare la composizione di un collegio che esercita funzioni giurisdizionali senza che, a fondamento di tale modifica della composizione, vi siano oggettive esigenze o soggettive incompatibilità, normativamente predefinite, ma tutto lasciando ad una scelta discrezionale, quale è quella cui il Presidente della Repubblica è facoltizzato.

La norma sembra più precisamente intaccare il principio costituzionale del giudice naturale e merita, dunque, una attenta considerazione e una approfondita valutazione delle implicazioni gravi della sua eventuale applicazione e della sua stessa esistenza.

La natura giurisdizionale della funzione esercitata dalla Sezione disciplinare, d'altra parte (anche ove fosse eliminata ogni perplessità riguardo alla fondamentale esigenza di garanzia della precostituzione

del giudice), rende indispensabile una specifica meditazione sulla compatibilità della presenza del Presidente della Repubblica, organo costituzionale a sè stante, distinto e diverso dagli altri poteri costituzionali dello Stato, in un collegio giudicante che è investito della titolarità e dell'esercizio della funzione giurisdizionale che, a differenza delle altre, non consente compartecipazioni tra poteri diversi dello Stato.

Il principio della irresponsabilità del Capo dello Stato per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e la sua stessa posizione di organo costituzionale posto ai vertici dell'ordinamento, infatti, rendono quanto meno costituzionalmente non *coerente* e non *opportuna* la partecipazione del Presidente della Repubblica alla formazione di atti di contenuto giurisdizionale soggetti a controllo di altra autorità giurisdizionale, cui egli verrebbe quindi a trovarsi *sottoposto* in contrasto con i principi fondamentali sulla *supremazia* degli organi costituzionali.

V

1.0. MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

1.1. - Altro aspetto estremamente rilevante, sotto il profilo della tutela della indipendenza dei magistrati, nonché della tutela dei loro diritti, funzionali e personali, è quello della motivazione dei provvedimenti del Consiglio superiore, al fine della possibilità di un loro adeguato controllo da parte del giudice competente.

Attualmente le norme sul funzionamento del Consiglio superiore prescrivono che tali provvedimenti sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della giustizia.

Quale che sia il giudizio che si voglia dare sulla necessità, conseguenza od opportunità di tale forma dei provvedimenti e sulla eventualità di modificarla (è già all'esame del Parlamento il disegno di legge con il quale il Governo propone di mantenere l'indicata forma solo per la nomina di magistrati a determinate funzioni), resta l'esigenza di garantire al massimo grado la piena sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti che incidono sullo stato e sulle funzioni dei magistrati, di tutti i provvedimenti anche di quelli apparentemente *interni* (che non abbisognano, cioè, della forma esterna della decretazione), ma che hanno tuttavia la capacità di incidere sullo *status* dei magistrati: e ciò per realizzare più ampiamente il sistema di garanzie predisposte per la loro tutela, anche giurisdizionale, dalla Costituzione e dalle leggi.

Il soddisfacimento di tale esigenza, come è evidente, può essere assicurato solo attraverso una compiuta motivazione dei provvedimenti stessi, che renda possibile da parte del magistrato interessato la *reale* conoscenza ed il pieno apprezzamento del provvedimento che lo riguarda e da parte del giudice un effettivo e pieno apprezzamento della legittimità dell'atto.

Come la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di rilevare, non sempre la dettagliata verbalizzazione della discussione che

precede la deliberazione del Consiglio superiore, e che è pur sempre una *forma impropria* di motivazione, consente di ricostruire in modo certo le argomentazioni e quindi i *motivi* destinati a sorreggere il provvedimento che si adotta.

È questo certo un problema che è comune a tutte le deliberazioni degli organi collegiali, ma che qui assume un rilievo particolare, per l'importanza degli interessi coinvolti, che attengono, giova ripeterlo, alla tutela dell'indipendenza dei magistrati e, attraverso questa, dell'*organo-giudice e quindi alla tutela della libertà dei diritti e delle garanzie del cittadino*.

1.2. - Al fine di una più compiuta sindacabilità della legittimità e di una più chiara conoscibilità della natura stessa del provvedimento - secondo il *principio di legalità* cui debbono attenersi gli atti che sono espressione di una pubblica funzione - potrebbe e forse dovrebbe essere incluso, tra gli elementi necessari e indispensabili della deliberazione consiliare, anche la specifica indicazione delle norme di legge o di regolamento che si ritiene attribuiscono al Consiglio superiore la competenza ad emanare quel determinato provvedimento.

VI

1.0. SCIoglimento ANTICIPATO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

1.1. - L'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prevede la possibilità dello scioglimento anticipato del Consiglio superiore della magistratura e ne disciplina la procedura.

Questa disposizione non può non suscitare forti perplessità sotto il profilo della sua *legittimità costituzionale* o, quanto meno, riguardo alla sua *opportunità istituzionale e coerenza con l'ordinamento costituzionale* e comunque circa il suo *reale contenuto precettivo* e la sua *effettiva e trasparente applicabilità*.

Il Consiglio superiore della magistratura è istituzione direttamente prevista dalla Costituzione e da questa trae la disciplina fondamentale della sua organizzazione, della sua costituzione e della sua durata.

Ne consegue che, per il Consiglio superiore della magistratura - come per tutti gli altri organi collegiali direttamente previsti e disciplinati, anche nella loro durata, dalla Costituzione - *non appare costituzionalmente legittimo* o quanto meno *opportuno, coerente e conveniente* introdurre con legge ordinaria la previsione di uno scioglimento anticipato. Tale scioglimento, infatti, in quanto eccezione alla regola della ordinaria durata, solo con norma costituzionale sembrerebbe poter essere statuito e disciplinato quanto meno nei casi e nei motivi, se non anche nelle procedure.

Questo dubbio di legittimità costituzionale non può che rafforzarsi ove si ponga mente al fatto che il Consiglio superiore per le attribuzioni conferitegli direttamente dalla Costituzione, si pone essenzialmente come *organo di garanzia dell'indipendenza del magistrato*, in funzione dell'indipendenza del giudice e della sua esclusiva soggezione alla legge.

L'istituto, come configurato dall'articolo 31 della legge del 1958, non è d'altronde suscettibile di interpretazione certa, come invece dovrebbe essere, tenuto conto della natura, posizione e attribuzioni dell'organo cui si riferisce, essendo di difficile configurazione, data la legislazione vigente, l'unica ipotesi di scioglimento prevista dal legislatore e cioè l'*impossibilità assoluta di funzionamento*.

La disciplina dell'istituto introduce, poi, sia pure per la semplice espressione di un parere, i Presidenti delle due Camere in un procedimento in cui l'iniziativa e la decisione appartengono esclusivamente al Presidente della Repubblica e al Governo, che se ne assume la responsabilità, con la proposta o con la controfirma.

A differenza di quanto si verifica nel procedimento di scioglimento delle Camere, nel quale i Presidenti sono sentiti anche per l'espressione di un parere personale, ma soprattutto per non derogabile comunicazione, in quanto Presidenti delle Assemblee oggetto dell'eventuale provvedimento di scioglimento, dello *status politico-parlamentare* in cui versa il sistema, la loro partecipazione al procedimento di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura li coinvolge, sotto una apparenza di funzioni di garanzia, in una responsabilità politica che è a loro del tutto estranea, e che tale deve restare a tutela del loro prestigio e della loro essenziale posizione di autorevole imparzialità, finendo così di fatto per alleggerire sotto il profilo politico e istituzionale la responsabilità di chi è il titolare delle iniziative e della decisione del procedimento, con riflessi delicati sul piano della responsabilità politica di fronte alle Camere, di cui essi sono i Presidenti.

1.2. - Qualora per valutazioni di politica legislativa ed istituzionale, che non sono di competenza del Capo dello Stato, il Parlamento dovesse ritenere che si debba prevedere anche nei confronti del Consiglio superiore della magistratura la possibilità dello scioglimento anticipato, è da rilevare che ciò potrebbe essere correttamente disciplinato da una legge di revisione costituzionale. Tale legge potrebbe individuare fattispecie concrete aventi quel grado di certezza giuridica e di univocità di interpretazione richieste per l'applicazione di un tale istituto di carattere eccezionale, espressione estrema del controllo repressivo, ad un organo di fondamentale garanzia dei *magistrati* e del *giudice*, quale è il Consiglio superiore della magistratura che, per essere anche se solo parzialmente espressione elettiva e diretta dei magistrati, ha certamente una posizione particolare e significativa nel sistema complessivo di garanzie istituzionali previsto dalla Costituzione.

VII

1.0. COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI EX ARTICOLO 11 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

1.1. - Il problema della individuazione del giudice penale competente per i procedimenti riguardanti i magistrati, e precisamente per i procedimenti nei quali i magistrati *assumono la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato*, è sempre stato un problema

presente sul piano della disciplina del processo penale, sia nell'ordinamento italiano che negli ordinamenti esteri. E ciò ben si comprende, in quanto esso attiene alla *garanzia di indipendenza e soggezione solo alla legge* del giudice, principi che costituiscono valori che debbono essere realizzati nel concreto, tenendo conto che in un ambiente delimitato hanno o si può ritenere che abbiano una qualche incidenza i rapporti di conoscenza, quotidiana frequentazione, appartenenza allo stesso ufficio giudiziario.

Vi è insomma la necessità di escludere, anche nelle apparenze, che la giustizia quando amministrata da magistrati nei confronti dei magistrati possa essere una giustizia amministrata in modo diverso e meno oggettivo, e apparire sconfinante nella *giustizia domestica, di privilegio o di casta*.

Nel nostro ordinamento questo problema è stato risolto attribuendo la competenza a un giudice che ha sede in un distretto diverso da quello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto.

Al riguardo non può mancarsi di rilevare che tale disciplina - che sembra poter salvaguardare i valori fondamentali sopra indicati - nella realtà della vita delle istituzioni può essere almeno potenzialmente *lesiva della indipendenza quanto meno morale e psicologica del magistrato*, perchè questi può finire per sentirsi in qualche modo *sotto osservazione o peggio sorveglianza* da parte di chi domani potrebbe essere pubblico ministero o giudice in procedimenti che lo riguardino; tale disciplina potrebbe determinare, insomma, una sorta di *sovraordinazione di fatto* di magistrati di alcuni uffici giudiziari rispetto a magistrati di altri uffici.

Per ovviare a tale inconveniente, potrebbe stabilirsi che il giudice competente venga determinato di volta in volta mediante sorteggio, da affidarsi alla Corte di cassazione o al Consiglio superiore della magistratura. Un procedimento siffatto non sembra che potrebbe essere considerato in contrasto con il *principio costituzionale del giudice naturale*, in quanto tale principio è stato sempre inteso come individuazione del giudice secondo una procedura prevista dalla legge *ante factum*, e non come individuazione concreta od addirittura determinata nel suo elemento personale del giudice stesso, come dimostra la mai dubitata o contestata legittimità della concreta funzione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello che, *istituite* in via generale ed ordinaria per legge, vengono costituite normalmente per la più parte dei casi non *ante* ma *post factum*.

VIII

1.0. DIRITTI E LIMITI ALLA LIBERTÀ D'ASSOCIAZIONE DEI MAGISTRATI

1.1. - Nella fondamentale e peculiare funzione, propria del Presidente della Repubblica, di garante politico-istituzionale della Costituzione e quindi anche dei diritti, delle libertà e delle garanzie dei magistrati, come tali e quali cittadini, ho avuto modo recentemente di richiamare l'attenzione degli Onorevoli Presidenti dei due rami del

Parlamento, con una lettera controfirmata dal Ministro della giustizia, su un problema in ordine al quale avevo rappresentato al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura la mia viva preoccupazione con una lettera-messaggio, destinata a tutti i componenti del Consiglio superiore e il cui contenuto era stato preventivamente sottoposto al Governo che vi aveva pienamente convenuto. Si tratta del problema dei diritti e dei limiti alla libertà di associazione dei magistrati - in quanto tali ed in quanto cittadini - e della salvaguardia che l'ordinamento costituzionale appresta a tutela di questo diritto fondamentale, attraverso la statuizione di una *riserva di legge di carattere assoluto e rinforzato* per la disciplina di tale materia.

In questa sede mi limito a riferire quanto già reso noto al Parlamento ed alla pubblica opinione ed a ribadire il principio inderogabile che soltanto il Parlamento nazionale, suprema espressione e depositario della sovranità popolare e titolare esclusivo della rappresentanza democratica della Nazione può stabilire, con la forma solenne della legge dello Stato, per determinate categorie di cittadini, in relazione agli uffici ricoperti ed alle funzioni loro attribuite, *specifiche limitazioni e condizioni* all'esercizio di detto diritto fondamentale.

Il concetto di *criterio direttivo* per la valutazione di singoli magistrati presi in considerazione al fine del conferimento di incarichi direttivi o comunque di provvedimenti di *status* - concetto chiamato in causa per sostenere che quando il Consiglio superiore della magistratura fa ricorso ad uno di questi *criteri* non sta in alcun modo esorbitando dalle sue competenze, in quanto si limita a dare a se stesso un criterio interno per l'esercizio delle sue attribuzioni - appare equivoco ed estremamente pericoloso.

Poichè, infatti quanto attiene all'ordinamento giudiziario e allo stato giuridico dei magistrati è dalla Costituzione riservato alla legge, appare evidente che legittimamente possono solo fissarsi i criteri per la applicazione dei requisiti previsti dalla legge e da essa soltanto, non certo quelli per la valutazione di requisiti affatto nuovi, non previsti dalla legge e addirittura contrari a principi costituzionali, oltre che ad espresse riserve assolute e rinforzate di legge!

Signori del Parlamento,

invio questo messaggio al Parlamento nazionale, quale Capo dello Stato, nella responsabile convinzione che il giudizio che vorrà dare il Parlamento e le soluzioni che vorrà adottare, nella sua piena ed esclusiva competenza, in ordine ai problemi che sottopongo ai Rappresentanti della sovranità nazionale, siano essenziali alla tutela della certezza del diritto, alla difesa e garanzia dell'indipendenza della magistratura e, attraverso essa, dei giudici e quindi della loro esclusiva soggezione alla legge nell'esercizio della funzione giudisizionale, attribuita quale *potere sovrano* ad *ognuno* di essi dalla Costituzione. Invio il messaggio nella convinzione che l'indipendenza delle istituzioni preposte all'esercizio della funzione giudiziaria e, nell'ambito di questa, in modo particolarissimo della funzione giudisizionale, sia essenziale per una *corretta e credibile amministrazione della giustizia* e per la

affermazione della supremazia del diritto, principi e valori della vita della comunità, connaturati al nostro essere e vivere quale Stato democratico, repubblicano e di diritto.

Nell'inviare questo messaggio confermo la mia ferma fede nelle istituzioni rappresentative della Repubblica e in particolare nel Parlamento, organo eminente della rappresentanza della Nazione e sede privilegiata dell'esercizio della sovranità popolare.

A tutti i Rappresentanti della Nazione invio il mio deferente saluto, quale Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale, valore fondamentale della nostra Patria».

f.to Francesco COSSIGA

Disegni di legge, nuova assegnazione

I disegni di legge: POLLICE. - «Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche» (436) e: MANCINO ed altri. - «Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici» (1244), già assegnati in sede referente alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), sono deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2354.